

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3344

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

di concerto col Vice presidente del Consiglio dei ministri

(FINI)

col Vice presidente del Consiglio dei ministri

(FOLLINI)

col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

col Ministro per la funzione pubblica

(BACCINI)

col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(STANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2005

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Relazione tecnica	»	21
Allegato	»	92
Disegno di legge	»	130
Testo del decreto-legge	»	131

ONOREVOLI SENATORI. - Si illustrano di seguito gli articoli del decreto-legge:

Art. 1. - (*Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo*). - I commi 1 e 2 mirano al rilancio del sistema portuale italiano; infatti, tenuto conto che il 95 per cento circa dei traffici commerciali internazionali si svolge via mare, diventa preminente procedere ad una rivisitazione, nei porti, dell'attività doganale intesa nella sua accezione più larga, vale a dire come «momento doganale», cioè sistema complesso che, sebbene finalizzato allo scopo di fare entrare o uscire una merce, si articola in tutta una serie di attività svolte da soggetti diversi che, nella realtà italiana, non sempre operano in modo coordinato.

In attesa che trovi definitiva applicazione il disposto dei commi 57, 58 e 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituiscono e disciplinano lo «sportello unico doganale», appare indispensabile procedere a forme di semplificazione e di coordinamento per le procedure di competenza delle altre amministrazioni al fine di:

- armonizzare le metodologie dei controlli con l'introduzione di tecniche che consentano il controllo mirato;

- eliminare le duplicazioni dei controlli stessi, previo opportuno coordinamento tra le amministrazioni interessate fino a prevedere la presentazione di certificazioni alternative;

- informatizzare le procedure portuali ed il collegamento telematico tra tutti gli uffici, le amministrazioni e gli enti operanti nei porti, al fine di costituire banche-dati integrate che favoriscano l'unificazione dei controlli, oggi diversificati e scoordinati, nonché di consentire, ove possibile, la trasmissione e la gestione elettronica dei dati.

Comma 3. Per evitare possibili danni alla competitività del relativo settore può essere utile un maggior controllo in occasione di passaggi intracomunitari di veicoli e, a tale fine, si ritiene necessario che anche l'Agenzia delle dogane possa ricevere le informazioni trasmesse in via telematica dai soggetti di imposta, informazioni che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) attualmente limita all'Agenzia delle entrate.

Comma 4. Nel contesto evolutivo del commercio internazionale, l'Agenzia delle dogane svolge un ruolo primario ed articolato che abbraccia aspetti di varia natura, fra i quali meritano di essere segnalati:

- la tutela fiscale ed erariale, sia nazionale sia comunitaria, inerente ai diritti doganali ed alle accise;

- il presidio della regolarità della produzione, dei commerci e dei traffici di beni soggetti alle suddette discipline;

- il contrasto ai traffici illeciti ed alle frodi, nella loro tipologia più ampia;

- la garanzia della sicurezza dei cittadini, in senso lato.

Per svolgere adeguatamente questo fondamentale ruolo, l'Agenzia delle dogane, a partire dall'anno 2001, si è dotata di nuovi strumenti tecnici, fra i quali numero 28 apparecchiature *scanner* installate nei principali porti ed interporti italiani, rispetto alle quali è necessario operare un potenziamento, anche in previsione dell'allargamento della CSI (*Container Security Initiative*), nonché assicurare la costante e piena funzionalità delle apparecchiature già installate.

Per la predetta operazione di potenziamento comprensiva della manutenzione complessiva del sistema, il comma 4 prevede

l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle dogane, entro il limite di ottanta milioni di euro, delle maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 3, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per essere destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzati al potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi da parte dell'amministrazione doganale.

Comma 5. Con tale disposizione si provvede all'istituzione di un fondo, che successivamente sarà ripartito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, tra i dicasteri competenti, avente ad oggetto il «sistema d'informazione visti», finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti.

Il comma 6 reca misure volte ad agevolare gli investimenti nelle attività aggiuntive dell'impresa. Il maggiore incentivo è costituito dall'elevazione del limite massimo di intervento della SIMEST Spa (Società italiana per le imprese all'estero), ora fissato al 25 per cento, al 49 per cento.

Comma 7. Al fine di rafforzare la lotta alla contraffazione, la disposizione è finalizzata ad evitare da un lato che l'importazione, l'esportazione, o la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni possano trarre in inganno il consumatore, danneggiandolo o recando danno alla produzione nazionale e, dall'altro, che si proceda all'acquisto di merce contraffatta, ove si abbia consapevolezza della dubbia provenienza della stessa. Ai sensi del comma 8, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate alla lotta alla contraffazione.

Con il comma 9, tenendo conto anche della recente sentenza della Corte di Cassazione, si interviene sulla citata legge n. 350 del 2003 ai fini di poter tutelare il *made in Italy*, sia tenendo conto del luogo di produ-

zione dei prodotti (concetto di origine), sia avendo presente il produttore (concetto di provenienza).

Sempre sotto il profilo amministrativo, l'ampiezza dei fenomeni legati alla contraffazione induce a ritenere necessario un intervento di modifica dell'articolo 517 del codice penale (comma 10), al fine di inasprire le sanzioni in esso previste.

Con il comma 12 si intende dotare il controllo dei flussi di delocalizzazione produttiva di una misura volta a disincentivare, escludendo dai benefici previsti dalle leggi indicate nel comma citato, le imprese interessate ai suddetti fenomeni di delocalizzazione.

La disposizione recata dal comma 13 è finalizzata a favorire il rientro in Italia delle imprese italiane che abbiano realizzato all'estero le proprie strutture produttive, individuate anche sulla scorta dell'elenco in possesso delle strutture tecniche degli uffici del Ministro per gli italiani nel mondo, promuovendo appositi contratti di localizzazione che consentono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia dei servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni.

Con il comma 14, si realizzano ipotesi migliorative delle norme disciplinanti le agevolazioni prestate dalla SIMEST Spa, in particolare nel caso in cui le imprese intendano investire nel campo della ricerca e della innovazione.

Da ultimo, il comma 15 prevede la possibilità, demandandone la concreta attuazione ad un decreto ministeriale, a favore dei funzionari delegati responsabili presso gli uffici all'estero, di effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte a loro favore: tali trasferimenti devono essere adeguatamente motivati e comunicati ai competenti uffici.

Art. 2. - (*Disposizioni in materia fallimentare, processuale civile e libere professioni*).

- L'articolo in esame detta le prime urgenti disposizioni finalizzate alla modifica della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - in ordine all'istituto della revocatoria ed alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, l'istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso un intervento che, da un lato, precisa meglio i presupposti per l'esercizio dell'azione (oggi sovente fonte di incertezze applicative e di contrasti giurisprudenziali) e, dall'altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall'esercizio, spesso strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all'accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti.

Per quanto concerne il concordato preventivo, le nuove regole rendono i creditori divisibili in classi che rendono più omogenea l'espressione dei loro diversi interessi nell'ambito della procedura liquidatoria: il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell'impresa.

Con i commi 3 e 4 sono apportate rispettivamente modifiche al codice di procedura civile e alla legge 20 novembre 1982, n. 890, finalizzate ad aggiornare le norme rispetto ai moderni strumenti della comunicazione informatica e ad introdurre alcune novità per una maggiore celerità delle procedure di cui il sistema «giustizia» non potrà non giovare in relazione alle esigenze della domanda di giustizia.

I commi 5 e 6 intervengono nella materia delle libere professioni, stabilendo al comma 5 che, qualora l'abilitazione professionale sia il requisito per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore deve iscriversi ai relativi albi professionali, non potendo, in caso contrario avere titolo ad espletare le funzioni oggetto del contratto

di lavoro. Si prevede che il tirocinio possa essere svolto anche presso amministrazioni e società che si occupano di attività nel settore professionale.

Al comma 6 vengono dettate disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni per l'esame di Stato, stabilendo che alla nomina di metà dei commissari provveda l'ordine professionale.

Con il comma 7 si stabilisce il criterio della tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti per l'istituzione di nuovi ordini professionali, mentre il comma 8 detta disposizioni in ordine al riconoscimento di associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentare.

Art. 3. - (*Semplificazione amministrativa*).
- L'articolo interviene, ai commi 1 e 2, in ordine alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo l'articolo 19.

Il comma 1 del nuovo articolo 19 mira ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta una attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero l'iscrizione in albi o ruoli.

In particolare, una semplice dichiarazione dell'interessato (cittadino o impresa) sostituisce tutti i provvedimenti di natura abilitativa, nei casi in cui il rilascio degli stessi dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

La norma, in considerazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, esclude dalla liberalizzazione gli atti imposti dalla normativa comunitaria. Sono poi esclusi anche gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte ad interessi particolarmente sensibili: difesa nazionale, pubblica sicurezza, amministrazione della giustizia, tutela della salute e della pubblica incolumità, dell'amministrazione delle finanze e del patrimonio culturale e paesaggistico.

È previsto, tra l'altro, che la pubblica amministrazione non possa chiedere ai soggetti

dichiaranti informazioni o certificazioni, quando le abbia già in suo possesso o possa acquisirle direttamente presso altre pubbliche amministrazioni.

L'interessato può svolgere l'attività oggetto della dichiarazione decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia. Peraltro, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'amministrazione può verificare carenze nella dichiarazione e adottare provvedimenti interdittivi e di rimozione degli effetti.

Il novellato comma 3 dell'articolo 19 fa comunque salvo il potere dell'amministrazione di agire in via di autotutela entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi di destinatari e controinteressati, come previsto in via generale dall'articolo 21-novies, comma 1, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, di modifica della legge n. 241 del 1990.

Infine, il comma 5 del nuovo articolo 19, stante la commistione di diritti soggettivi e interessi legittimi, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative all'applicazione delle norme contenute nei commi 1, 2 e 3.

Con il comma 2 dell'articolo 3 si prevede la possibilità che il venditore richieda la prima registrazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) attraverso lo sportello telematico dell'automobilista, con le modalità semplificate di sottoscrizione previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con il comma 3 si provvede ad adeguare, conseguentemente il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

I commi da 4 a 6 trovano applicazione nei casi nei quali sia necessaria l'autenticazione della sottoscrizione per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati e rimorchi ovvero in caso di costituzione di diritti di ga-

ranzia su tali beni, il cui valore non deve, però, superare i 25.000 euro.

In tali fattispecie, oggi viene effettuata esclusivamente dai notai, si prevede la possibilità che il «servizio» sia gratuito e possa essere prestato anche da alcune categorie di pubblici funzionari, dai funzionari e titolari degli sportelli telematici dell'automobilista e da funzionari dell'Automobile Club. Ciò dovrebbe agevolare il cittadino nelle pratiche afferenti alla trascrizione degli atti e delle dichiarazioni suddette ed in ogni altro caso in cui la legge riconnette effetti giuridici alla presentazione degli stessi con sottoscrizione autenticata, in quanto sarà possibile rivolgersi ad una platea più ampia di soggetti legittimati ad apporre la necessaria autenticazione.

La disposizione in esame affida ad un decreto di natura regolamentare la concreta disciplina di tale facoltà e prevede, altresì, la possibilità che, attraverso lo strumento del regolamento, si estenda anche ad altri soggetti lo svolgimento di tale attività di autenticazione della sottoscrizione.

Art. 4. - (*Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311*). - L'articolo in esame prevede alcune modifiche all'articolo 1 della legge finanziaria 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In particolare, con l'abrogazione del comma 82 si interviene sulle norme finalizzate al contrasto di atti illeciti per gli enti che utilizzano finanziamenti pubblici.

La modifica al comma 344 è volta a stabilire che la decorrenza delle comunicazioni di cessione di fabbricati di cui al medesimo comma 344 e comma 345 sia collegato al decreto di approvazione del modello di comunicazione.

Con le modifiche al comma 362, si prevede, inoltre, che al Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, an-

che le dotazioni relative a residui passivi perenti oltre che quelle in conto residui.

Infine, con la abrogazione al comma 540 si provvede all'abrogazione delle disposizioni relative alla rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attività industriale.

Art. 5. - (*Interventi per lo sviluppo infrastrutturale*). - La disposizione al comma 1, individua, in coerenza con la normativa volta all'accelerazione della spesa per investimenti, una priorità nei finanziamenti erogati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica CIPE, anche sulla base delle risorse rese disponibili dalla riforma degli incentivi, individuandola negli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche.

Con i commi da 2 e 3 si prevede che il CIPE destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate per la riqualificazione ed il miglioramento della dotazione delle infrastrutture materiali ed immateriali delle città e delle aree metropolitane, in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

In ordine all'individuazione degli obiettivi è prevista una attività propositiva dei comuni sulla base di criteri e procedure stabilite con un pregnante coinvolgimento delle regioni e comuni e del partenariato istituzionale ed economico sociale di livello nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20.

Il comma 4 dispone che, alla realizzazione delle infrastrutture che verranno realizzate con il *project financing*, possano essere destinati anche agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali.

Con il comma 5, e seguenti, sono dettate disposizioni finalizzate a permettere un'accelerazione nella realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti; in particolare, a tale fine, vengono ritenute tali gli interventi relativi alle concessioni autostradali il cui *iter* di approvazione sia già completato.

A tale fine, per ciascuno degli interventi viene nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Commissario straordinario cui vengono attribuiti le funzioni, i compiti ed i poteri previsti dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Qualora si tratti di opera di interesse regionale o interregionale la procedura di nomina o sostituzione coinvolge anche la regione o la provincia autonoma interessata, ovvero in caso sia di interesse interregionale, anche il sindaco della città metropolitana.

I commissari hanno il precipuo compito di evitare o rimuovere gli ostacoli o ritardi per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse.

Nell'ottica dell'accelerazione, il comma 10, per quanto concerne la realizzazione dei terminali di gassificazioni già autorizzati e classificati quali infrastrutture strategiche, assegna agli enti preposti alla concessione delle necessarie autorizzazioni e permessi il termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali il Ministero delle attività produttive provvede alla nomina di un «commissario *ad acta*» per i relativi adempimenti.

Il comma 12 detta disposizioni in ordine ai casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi del regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, prevedendo che l'appaltatore debba provvedere entro il termine assegnato allo sgombero delle aree di lavoro. In caso contrario la stazione appaltante provvede a ciò addebitando i relativi costi all'appaltatore.

Il comma 14 autorizza un contributo di cinque milioni di euro per quindici anni per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri che, per tale finalità, è opportunamente reintegrato di tale cifra.

Con il comma 15 si prevede una proroga dei vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

La disposizione, infine, recata dal comma 16 prevede la possibilità di utilizzare parte delle risorse assegnate dalla legge finanziaria per il 2003 - legge 27 dicembre 2002, n. 289 - per finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato anche per la realizzazione di incubatori per le imprese produttive.

Art. 6. - (*Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse*). - La disposizione interviene sull'utilizzo del fondo rotativo per il sostegno alle imprese previsto dalla citata legge finanziaria 2005. In particolare, il comma 1 destina una quota pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria di detto fondo al sostegno di attività di ricerca e sviluppo delle imprese, il cui svolgimento è affidato, anche congiuntamente, a soggetti della ricerca pubblica.

L'individuazione concreta degli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota parte del fondo rotativo è affidata al programma nazionale di ricerca approvato annualmente dal CIPE.

La disposizione interviene, poi, sull'utilizzo complessivo di detto fondo, individuando specifiche priorità nell'utilizzo: in particolare vengono individuati come prioritari i progetti di investimento relativi agli interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, a programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei.

Al comma 4 viene prevista la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per la realizzazione di programmi strategici di ricerca aventi come soggetti imprese, università ed enti pubblici di ricerca e che comprendano

una destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse per la formazione, la realizzazione o il potenziamento dei distretti tecnologici, l'incentivazione degli investimenti in ricerca delle imprese con particolare attenzione a quelle di piccola e media dimensione.

Con il comma 5 si prevede la possibilità che il CIPE, su proposta dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive, destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici, definendo contestualmente le caratteristiche delle iniziative da finanziare.

Il comma 6 dispone in ordine alla proroga delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine alle attività istruttorie per la concessione di incentivi, prevedendo che le stesse possano proseguire per un periodo non superiore all'originaria durata e con una riduzione del corrispettivo di almeno il 20 per cento.

Il comma 7 definisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni in ordine alla definizione dei criteri ed indirizzi per la ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari ed alla corresponsione agli studenti meritevoli e bisognosi di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciari stessi.

Con i commi 8 e seguenti, al fine di rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi a livello territoriale, si prevede che il CIPE si costituisca in Comitato dello sviluppo, con modalità semplificate di funzionamento.

Tale Comitato, con il coinvolgimento delle parti sociali e su proposta dei Ministeri interessati, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, ne coordina i relativi interventi sulla base sia degli incentivi esistenti, anche mediante un loro riordino,

ovvero proponendone di nuovi, sia con interventi in infrastrutture materiali ed immateriali, ovvero con altre forme, facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tali ultime modalità vengono peraltro utilizzate dal Comitato dello sviluppo con finalità di promozione del trasferimento tecnologico e del rafforzamento dell'innovazione delle imprese che si associano con università, centri di ricerca ed istituti di istruzione e formazione per la predisposizione ed attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici.

La disposizione, da ultimo, prevede che il Comitato dello sviluppo coordini, per le finalità sopra individuate, gli strumenti e le risorse finanziarie esistenti in bilancio, il Fondo per le aree sottoutilizzate, nonché il fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Con le medesime procedure semplificate di funzionamento analoghe a quanto stabilito dal comma 8, il successivo comma 12 stabilisce la costituzione del CIPE in Comitato per l'attrazione delle risorse, finalizzato al coordinamento e sviluppo delle iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica in Italia. Con i commi seguenti si prevede che all'attuazione delle strategie e obiettivi generali provveda la società Sviluppo Italia, utilizzando, anche lo strumento del contratto di localizzazione, già disciplinato dalle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e 9 maggio 2003, n. 16, al cui finanziamento si provvede con quota parte del fondo aree sottoutilizzate.

Tale norma ha l'obiettivo di attrarre non solo capitali per investimenti in produzione, servizi e ricerca, ma anche capitale umano di alto profilo professionale e culturale come, ad esempio, studenti, ricercatori e studiosi, professionalità in grado di apportare particolare valore al Paese.

Il Paese potrà in tal modo:

- rafforzare la propria capacità di attrarre investimenti esteri soprattutto miglio-

rando la conoscenza all'estero delle opportunità offerte agli investitori e potenziando lo strumento del contratto di localizzazione;

- consolidare e rafforzare la presenza delle imprese estere già operanti nel Paese;

- migliorare la competitività dei sistemi territoriali nei settori a più elevato contenuto tecnologico, anche elevando l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e del sistema infrastrutturale;

- attirare le direzioni strategiche delle imprese estere e i loro centri di ricerca e sviluppo, in quanto luoghi di creazione e di diffusione di nuove conoscenze e formazione di nuove professionalità;

- attirare studenti stranieri e ricercatori di valore, anche agevolando il rientro di quelli italiani.

Art. 7. - (*Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali*). - La norma intende chiarire che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83 possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate e finanziate con una quota del Fondo aree sottoutilizzate, stabilita dal CIPE ed attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della società Infratel Italia s.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.

Al comma 2 si provvede al rinnovo del contributo statale, per il triennio 2005-2007, a favore della fondazione Ugo Bordoni.

La disposizione recata al comma 3 è finalizzata a contrastare la diffusione di apparecchi irregolari o illegali. Al termine dell'anno 2004 erano legalmente autorizzati circa 140.000 apparecchi con vincite in denaro e circa 240.000 senza vincite in denaro. Stime dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato individuano in almeno 20-25.000 gli apparecchi che consentono vincite in denaro, operando illegalmente o irregolarmente dal punto di vista autorizzatorio, ed in almeno 40-45.000 gli apparecchi senza vincite in de-

narò che si trovano nelle medesime situazioni di non conformità alle autorizzazioni di legge.

Con la disposizione in esame si intendono utilizzare sistemi elettronici di identificazione e controllo che permettono l'analisi del *software* di gestione del gioco per controllare l'esistenza di variazioni, anche minime rispetto a quanto certificato e depositato presso i Monopoli di Stato, al fine far emergere situazioni illegali o irregolari.

Art. 8.- (*Riforma degli incentivi*). - La norma intende promuovere le relazioni tra banca e impresa e rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel Sud, è indispensabile per favorire la competitività del sistema produttivo. L'intervento appare di particolare urgenza in vista di «Basilea 2» (nuovo schema concernente la convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali per le banche attive a livello internazionale) e in presenza di una progressiva attenuazione delle intensità di aiuto, che rende improrogabile il ricorso all'effetto leva correlato agli incentivi in conto interessi.

La nuova regolamentazione si applica sia alle agevolazioni concesse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sia a quelle disposte attraverso patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area che utilizzano le procedure di cui alle norme della citata legge n. 488 del 1992 per la determinazione delle agevolazioni accordate.

Il comma 1, alle lettere da *a*) a *d*), stabilisce le modalità del coinvolgimento degli istituti bancari per migliorare l'allocazione delle risorse. Il coinvolgimento finanziario degli istituti farà sì che questi investiranno nelle imprese che, a medio-lungo termine, avranno capacità di restituzione (cioè redditività). Questo sistema di valutazione, oltre ad attenuare fenomeni distorsivi della concorrenza, permetterà di selezionare investimenti più

competitivi che, con maggiore probabilità rispetto al sistema pregresso, daranno luogo a occupazione stabile e gettito fiscale. Il principio guida di cui al punto *e*) formula una indicazione di coerenza con la logica complessiva dello strumento: l'insieme di parametri che (in aggiunta alla valutazione bancaria) determinerà gli esiti delle graduatorie dovrà cogliere fenomeni con caratteristiche specificate: coerenti in relazione agli obiettivi, misurabili e pienamente verificabili *ex-post*, ossia non suscettibili di espedienti formali tali da avvantaggiare i temerari in danno dei più corretti.

Il comma 2 rimanda alla disciplina secondaria per la normativa di dettaglio, stabilendo alcuni criteri e principi.

Il comma 3 stabilisce - anche ai fini della prima applicazione - che l'ambito di applicazione della disciplina esclude i contratti di programma che sono di imminente approvazione da parte del CIPE; l'espressione «formalmente attribuite» si riferisce all'intervenuta conclusione della seconda fase della procedura prevista al punto 7.2 della delibera n. 26 del 25 luglio 2003 e, cioè, alla acquisizione della formale proposta del contratto di programma al CIPE da parte del Ministro delle attività produttive. Ciò allo scopo di non pregiudicare rilevanti investimenti di imminente attuazione.

Il comma 4 individua i soggetti preposti a svolgere le istruttorie con il nuovo regime e prevede una eccezione transitoria che tiene conto di un regime convenzionale già in atto.

La disposizione contenuta nel comma 6 è volta ad assicurare che, nel primo biennio, il volume di investimenti privati agevolati con le norme oggetto di riforma sia equivalente a quello medio agevolato negli anni 2003 e 2004, nonchè a garantire che i risparmi conseguenti all'applicazione della riforma degli incentivi siano impiegati, nell'ambito degli strumenti finanziati con il Fondo per le aree sottoutilizzate, per incrementare i finanziamenti agli investimenti pubblici in infrastrutture, materiali e immate-

riali, così da pervenire ad un miglior equilibrio tra le due componenti della spesa in conto capitale.

Con i commi 7 e seguenti, sono dettate disposizioni in ordine a modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, finalizzati, sostanzialmente, a rendere coerenti le agevolazioni alla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli, nonché ad ampliare il riferimento di età dei soggetti beneficiari degli interventi.

Art. 9. - (*Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione*). - L'articolo 9, prevede l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze per le piccole e medie imprese rientranti nella definizione di microimprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, che partecipino a processi di concentrazione.

Il premio spetta a condizione che il processo di concentrazione o di aggregazione sia ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e i ventiquattro mesi successivi; l'impresa risultante al termine dei predetti processi deve comunque rientrare nella tipologia di piccola o media impresa; inoltre, tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato l'attività nell'anno precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il premio di concentrazione consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, e condizionato alla trasmissione di un'istanza all'Agenzia delle entrate da parte dell'impresa derivante dalla concentrazione e spetta fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Art. 10. - (*Disposizioni in materia di agricoltura*). - Il comma 1 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in particolare con la modifica dell'articolo 34, comma 2, lettera c), stante anche la modifica dell'articolo 2135 del codice civile, si intende rendere applicabili anche alle cooperative di trasformazione i benefici già previsti per gli agricoltori, ivi comprese le cooperative di produzione; con la soppressione del comma 3 del citato articolo 34 si intende, ai fini dell'individuazione dell'ammissione ai benefici, prescindere da individuazioni di volumi massimi di affari entro i quali fruire del regime speciale dell'IVA agricolo.

Con le ulteriori lettere si intendono favorire le cessioni tra agricoltura e sopprimere il divieto di separazione facoltativa delle attività prevista dall'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Con la lettera e) viene stabilito che tutti i contribuenti cui si rende applicabile il regime speciale agricolo, compresi i soggetti in regime di esonero, possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.

Il comma 2 reca alcune modifiche alle imposte relative alla produzione di alcool e birra, con effetto a decorrere dal 2005.

Con il comma 3 si prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2005, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, finalizzato a rideterminare le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli per assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Ulteriori nuove entrate pari a 115 milioni di euro annui perverranno da una rimodulazione delle aliquote di accisa di cui al comma 2 per il tramite di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, con effetto dall'anno 2006.

Il comma 5 introduce lo strumento dei «contratti di distretto», in connessione con i

contratti di filiera, al fine di localizzare in maniera ancora più efficiente l'intervento a sostegno del settore agroalimentare.

Il comma 6 specifica che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attivazione di contratti di distretto, prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

L'istituzione dei contratti di distretto non produce oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto le risorse ad esse destinate sono ricomprese all'interno dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 7 dà attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che ha previsto la gestione, da parte dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare), degli interventi operati dal Fondo interbancario di garanzia (FIG). Viene conseguentemente prevista la soppressione del FIG, dal momento che le sue funzioni ed i suoi rapporti giuridici attivi e passivi sono passati in capo all'ISMEA.

Il comma 8 prevede che la garanzia prestata da ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sia assistita anche dalla garanzia dello Stato, anche per un più rigoroso rispetto del dettato degli Accordi di Basilea 2 da parte di ISMEA.

Il comma 9 fa confluire le risorse inutilizzate per la meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinate originariamente al Fondo per il risparmio idrico ed energetico, all'ISMEA per rafforzare l'intervento dell'Istituto nell'azione di garanzia finanziaria alle imprese agricole ed agroalimentari.

Con il comma 10 si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole e forestali, allo

scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani promuova per il tramite della società Buonitalia spa, un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali. All'attuazione di tali disposizioni, ivi inclusa l'individuazione delle effettive risorse finanziarie disponibili, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11. - (*Sostegno e garanzia dell'attività produttiva*). - L'articolo 11 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2005, il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, istituito con il comma 106 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con dotazione per il medesimo anno di 45 milioni di euro.

Sviluppo Italia Spa utilizza le risorse del citato Fondo per sottoscrivere o acquistare quote di capitale di imprese produttive che presentano nuovi programmi di sviluppo, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo quanto stabilito dal CIPE e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 350 del 2003.

Con i commi 3, e seguenti, si prevede l'istituzione di apposito Fondo finalizzato a finanziare gli interventi consentiti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Il Fondo, con dotazione pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005, è alimentato con parte delle risorse disponibili nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito con il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nel quale confluiscono le entrate derivanti dalla proroga dei termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

Il comma 5 prevede l'istituzione di un Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il compito di esercitare le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese. Per la valutazione e l'attuazione di tali interventi il Comitato si avvale di Sviluppo Italia Spa.

Comma 6. Mediante una delibera CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvederà a dettare i criteri e le modalità per l'attuazione delle sopraccitate disposizioni.

Con il comma 7 si provvede alla modifica del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale decreto è intervenuto modificando la struttura e l'operatività del Fondo centrale di garanzia per le imprese artigiane di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge n. 662 del 1996, disponendo che il Fondo stesso operi esclusivamente attraverso la prestazione di cogaranzie e controgaranzie in favore dei confidi: la previsione di non contemplare le banche tra i beneficiari del Fondo centrale di garanzia per le imprese artigiane impedisce alle Piccole medie imprese artigiane di ottenere una garanzia diretta da parte del Fondo stesso su un proprio finanziamento bancario, senza che vi sia una contestuale copertura da parte di un confidi. Il Fondo è divenuto, quindi, un organo di garanzia esclusivamente nei confronti dei consorzi di garanzia fidi; ne deriva che un'impresa per poter accedere alla copertura del Fondo dovrebbe:

a) divenire esclusivamente socia di un confidi;

b) sostenere dei costi di accesso al credito più onerosi rispetto alla caso della garanzia diretta, in quanto oltre alla commissione per la controgaranzia del Fondo, la PMI dovrebbe sostenere anche la commissione dovuta al confidi.

Si tratta quindi di procedere ad un adeguamento dei Fondi pubblici di garanzia alle nuove regole di «Basilea 2».

In primo luogo, è opportuno ricordare che la copertura prevista dall'articolo 13, comma 28 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è in realtà una forma di riassicurazione del confidi e non una vera e propria controgaranzia riconosciuta in base ai principi di «Basilea 2». Difatti, allo stato attuale, in caso di *default* dell'obbligato principale e del confidi, la banca non può escutere il Fondo di garanzia; al contrario, il Comitato di Basilea ha previsto che la controgaranzia è riconosciuta valida, ai fini di mitigazione del rischio di credito, solo qualora possa essere attivata dalla banca una volta verificatasi l'insolvenza dell'obbligato principale e del primo garante.

Inoltre, la nuova regolamentazione di vigilanza ha previsto che le garanzie dovranno diventare dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili e a prima richiesta, cioè immediatamente escutibili al verificarsi dell'insolvenza dell'obbligato principale. Data l'assoluta importanza e l'indifferibilità della questione, appare infine opportuno che l'adeguamento del Fondo di garanzia alle nuove regole in materia di requisiti patrimoniali delle banche possa essere attuato con un provvedimento di natura non regolamentare. Solo procedendo in tempi rapidi alla suddetta riforma, il Fondo potrà porsi come punto essenziale di riferimento per imprese, banche e confidi, nella non facile transizione verso l'ormai imminente traguardo rappresentato dall'entrata in vigore del nuovo Accordo di Basilea sulla vigilanza bancaria (Basilea 2). Al riguardo, si rammenta che il recente Fondo di garanzia per il credito al consumo, istituito con decreto del Ministero delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 risponde ai requisiti imposti da «Basilea 2».

Con il comma 8 si provvede all'ampliamento dell'applicabilità degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali interessati e alle parti economiche e sociali, per individuare adeguate soluzioni a situazioni di crisi di particolare rilevanza. Con i successivi commi 9 e 10 viene definita l'entità finanziaria del contributo straordinario e vengono dettate le necessarie disposizioni di copertura finanziaria a carico del Fondo aree sottoutilizzate.

La norma proposta, quindi, concorre all'attuazione degli impegni presi dal Governo con un contributo straordinario di 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008 attraverso un'estensione degli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La copertura dell'onere è posta a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Con il comma 11 viene prorogata a tutto il 2010 l'applicazione delle condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica alle imprese interessate da processi di sviluppo e di ristrutturazione produttiva.

Il comma 12 prevede l'estensione, per il tramite di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, delle condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 16 febbraio 1996, n. 39, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni dell'alluminio, piombo argento e

zinco e ciclo cloro soda per gli impianti già esistenti in alcune zone della Sardegna.

Art. 12. - (*Rafforzamento e il rilancio del settore turistico*). - L'articolo 12 persegue lo scopo di incentivare il turismo in ambito nazionale, risorsa sulla quale il nostro Paese deve fare sicuro affidamento. Pertanto, al fine rilanciare l'Italia in ambito europeo e mondiale come Paese dalle grandi attrattive turistiche, archeologiche e culturali, il comma 1 istituisce un Comitato nazionale per il turismo, composto da figure istituzionali dello Stato e delle regioni e da rappresentanti delle principali associazioni di categoria, con compiti di coordinamento delle politiche di indirizzo del settore turistico.

Al comma 2, si prevede la trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo italiana, sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministero delle attività produttive.

L'Agenzia, ente giuridico di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, e succede all'ENIT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

L'Agenzia, per il proprio funzionamento, dal punto di vista finanziario si avvale di contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, di contributi diversi e di proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi. Esclusivamente per l'anno 2005, quale fase di avvio, viene prevista l'erogazione di un contributo di 20 milioni di euro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, prevedendo la costituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo.

Con i commi 8, e seguenti, si disciplina il progetto «Scegli Italia», approvato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'informa-

zione in data 16 marzo 2004, con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici nazionali ed internazionali mediante l'uso di tecnologie digitali, che in questo campo giocano un ruolo determinante.

In particolare, è stata prevista e finanziata la realizzazione di una piattaforma digitale interattiva, denominata «Italia.it» (la cui prima versione dovrà essere realizzata entro il mese di maggio 2005) che consente la promozione dell'Italia, l'aggregazione delle strutture ricettive con funzioni di prenotazioni *on-line*, di gestione di contenuti informativi di qualità (*e-content*) e di erogazione di servizi avanzati. L'incarico di provvedere alla realizzazione e gestione di «Italia.it» è stato conferito ad Innovazione Italia Spa, società strumentale al Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'innovazione e le tecnologie, in raccordo con le iniziative delle regioni.

La norma è necessaria data l'urgenza di procedere allo sviluppo del progetto, per essere operativi, in vista della prossima stagione turistica e dei giochi olimpici invernali dell'anno 2006.

Art. 13. - (*Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego, nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa*). - La disposizione, al comma 1, è finalizzata ad indicare, come previsto dall'art. 1, comma 42, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le risorse necessarie a garantire la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dalla citata legge n. 243 del 2004.

In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, si disciplina:

al comma 2, lettera *a*), l'elevazione della misura e della durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori non agricoli in relazione alle prestazioni in pagamento dal 1° aprile

2005 al 31 dicembre 2006. In particolare la durata massima del trattamento è estesa a 7 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e la percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 50 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori mesi (il decimo mese per i lavoratori con età pari o superiore a cinquanta anni);

al comma 2, lettera *b*), l'incremento, per l'anno 2005, per un importo pari a 150 milioni di euro (da 310 milioni di euro a 460 mln di euro), delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzate a nuove concessioni o proroghe di ammortizzatori sociali nel caso di crisi occupazionali gestite attraverso accordi conclusi in sede governativa;

al comma 2, lettera *c*), al datore di lavoro che assume un lavoratore posto in mobilità in deroga alla vigente normativa (comma 155, articolo 1 della legge n. 311 del 2004) spettano gli sgravi contributivi (contribuzione per apprendisti per 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato o 12 mesi per il tempo determinato, prorogabili a 24 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223) o l'erogazione dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, con determinati limiti fissati nella norma di riferimento (legge n. 223 del 1991, articolo 8, comma 4).

La norma prevede altresì che in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni straordinari CIGS in deroga alla vigente normativa (comma 155, articolo 1, legge n. 311 del 2004) o posti in CIGS per crisi aziendale dovuta a cessazione di attività (per 12 mesi ai sensi della legge n. 223 del 1991 articolo

1 o per ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291) spettano al datore di lavoro i benefici previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino al 31 dicembre 2005; in questo secondo caso non si applicano, nel limite di spesa 10 milioni di euro, i limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti CIGS e non si applicano le riduzioni connesse con l'entità dei benefici.

Il pacchetto complessivo dei benefici non si applica, al fine di evitare comportamenti elusivi, nel caso in cui tra l'impresa acciudente e l'impresa di provenienza vi siano rapporti di collegamento o controllo;

- al comma 2, lettera d), il riconoscimento di un incentivo per i trasferimenti dei lavoratori che accettino una sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza. In favore di costoro si prevede l'erogazione *una tantum* di una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 18 mesi;

- per le finalità di cui alle lettere da b) a d) del comma 2, con il comma 3 si dispone un conseguente incremento di dotazione del Fondo per l'occupazione;

- al comma 4, il rifinanziamento, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, del fondo per lo sviluppo relativo agli interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi, prevedendo che nella selezione degli interventi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dà priorità alle crisi occupazionali che stanno emergendo nel Paese;

- al comma 5, la copertura degli interventi di cui ai commi da 2 a 4;

- al comma 6, la clausola di salvaguardia prevista dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

- al comma 7, la conferma del riconoscimento del trattamento ordinario di disoccupazione non agricola in favore dei lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.

Infatti, l'indennizzabilità della disoccupazione a seguito della sospensione dell'attività lavorativa ha trovato applicazione sulla base delle istruzioni emanate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con circolare n. 53140 del 23 febbraio 1953, a seguito di direttiva del Ministero del lavoro.

In particolare l'INPS ha disposto il pagamento dell'indennità nei confronti dei lavoratori sospesi e subordinatamente all'ottemperanza delle norme sul collocamento, così che l'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, all'atto della sospensione dell'attività lavorativa, facciano valere i requisiti di due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione. Nella prassi dell'Istituto tale indennità non è concessa nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale e non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

al comma 8, la conferma del riconoscimento del trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai soli dipendenti delle imprese del settore artigianato sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, la cui indennizzabilità è stata operata a seguito della nota del Ministero del lavoro n. 105611 del 29 luglio 1998 e subordinatamente ad un in-

tervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

Le complessive disposizioni dai commi da 7 a 12 sono quindi dirette a dare certezza:

a) agli eventi transitori, da definire con decreto interministeriale, sottostanti alle sospensioni di lavoro indennizzabili, determinando altresì il numero massimo annuo di giornate indennizzabili;

b) ai criteri soggettivi di accesso alla prestazione;

c) all'individuazione dei casi di esclusione;

d) alla definizione del procedimento per l'individuazione dei lavoratori.

La disposizione di cui al comma 13, lettera a), si rende necessaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 13 gennaio 2005, che ha censurato la norma, ora oggetto di modifica, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire la leale collaborazione fra Stato e regioni con riguardo al concreto svolgimento sul territorio regionale della formazione professionale, mentre la modifica di cui al comma 13, lettera b), corrisponde ad una richiesta delle regioni che chiedono una maggiore presenza nell'ambito dell'Osservatorio per la formazione continua.

Art. 14. - (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di volontariato*). - L'articolo 14 introduce la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e

dei soggetti all'imposta sulle società delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale.

In particolare, ai sensi del comma 1, le liberalità in argomento sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui. Inoltre, ai sensi del comma 2, l'agevolazione può essere concessa a condizione che il soggetto che beneficia delle liberalità rappresenti con completezza e analiticità, nelle proprie scritture contabili, le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

La disposizione contenuta nel comma 3, attribuisce la facoltà di continuare ad applicare l'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 4 dispone che qualora il soggetto erogatore esponga nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità la sanzione amministrativa - nella misura dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito - sia maggiorata del 200 per cento.

Inoltre, ai sensi del comma 5, qualora la deduzione risulti indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Il comma 6 stabilisce, infine che la deducibilità delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

I commi 7 e 8 intervengono direttamente sul corpo del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, modificando gli articoli 10 e 100.

Il comma 7, alla lettera *a*), introduce, al comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, dopo la lettera *l-ter*), la lettera *l-quater*), con la quale rende deducibili dalla determinazione del reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Il comma 7, lettera *b*), interviene sul comma 2 dell'articolo 100 del citato testo

unico delle imposte sui redditi, modificando le lettere *a*) e *c*).

Con l'intervento alla lettera *a*) si evita il pericolo di sovrapposizione derivante dalla prevista sostituzione della lettera *c*).

La lettera *c*) rende integralmente deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali a favore di università e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Il comma 8 consente di esentare da tasse e imposte indirette, diverse da quella sul valore aggiunto, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali, infine, riduce del novanta per cento gli onorari notarili relativi agli atti di donazione di cui trattasi.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) TITOLO DEL PROVVEDIMENTO

Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
--

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione competente

Ministero dell'Economia e delle Finanze

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	X
Schema Disegno di Legge	
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
Art. 1	5
Art. 3	1
Art. 5	1
Art. 5	14
Art. 7	2
Art. 8	6
Art. 9	3
Art. 10	1
Art. 11	1
Art. 11	3
Art. 11	9
Art. 12	6
Art. 12	10
Art. 13	1
Art. 13	2, lett. a)
Art. 13	2, lett. b), c) e d)
Art. 13	3
Art. 13	4
Art. 13	da 7 a 12
Art. 13	13
Art. 14	da 1 a 6
Art. 14	7 e 8
Art. 15	2

PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma
Art. 1	5
Art. 7	3
Art. 10	2
Art. 10	3
Art. 10	4
Art. 11	4
Art. 11	10
Art. 12	11
Art. 13	1
Art. 13	5
Art. 15	1

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma
Art. 13	6

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato (se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
----	----

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 5

Istituzione presso il Ministero della Economia e delle Finanze di un apposito Fondo per finanziare la costituzione del Sistema di informazione dei visti, per contrastare la criminalità organizzata e la immigrazione illegale.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari (Vedi Appendice)

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

finanziamento delle spese di investimento, per l'acquisto delle attrezzature informatiche, nonché delle spese di gestione del Sistema e per l'assunzione e la formazione del personale, sulla base dei dati analitici inviati dal Ministero degli Affari Esteri.

C. 2)

Metodologia di calcolo

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

Appendice art. 1, co. 5

RELAZIONE TECNICA PROGETTO N VIS

La realizzazione, nel giro del triennio 2005-2007, della componente Nazionale del Visa Information System (N VIS) impone per il Ministero Affari Esteri interventi innovativi in varie direzioni: strutture telematiche di allacciamento alla banca-dati centrale, attrezzature informatiche delle Sedi e del Centro Visù (per foto digitalizzata e per impronte digitali), nuova vignetta visù munita di microprocessore contactless, personale abilitato ad acquisire i dati biometrici, addestramento di quest'ultimo, ampliamento delle strutture consolari laddove necessario.

L'onere relativo agli investimenti è stato quantificato in 15.289.514,20, ripartiti in 7.004.013,80 per il 2005, 7.151.930,60 per il 2006 e 1.133.569,80 per il 2007.

L'onere relativo alla gestione del sistema è stato quantificato in 46.519.451,60, ripartiti in 1.345.000,00 per il 2005, 13.306.013,00 per il 2006 e 31.868.438,60 per il 2007.

In particolare: - per le vignette elettroniche, è stata prevista un'esigenza di 1,1 milioni di pezzi, pari circa al numero dei visù attualmente concessi, al prezzo unitario di euro 10,00; - per il personale, i maggiori tempi occorrenti per l'effettuazione delle operazioni di rilascio dei visù dovuti alle nuove procedure e la complessa gestione informatica del sistema richiederanno un potenziamento degli organici a disposizione in questo settore (130 unità: 45 di ruolo (di cui: 20 C1, 20 B3, 25 B2); 65 contrattisti).

Complessivamente il costo nel triennio 2005-2007 è pari ad una cifra arrotondata di euro 61.808.970.

L'onere a regime, relativo alle spese per la manutenzione del sistema, per il personale e per le vignette visive elettroniche nonché per il canone RIPA, è stato quantificato in € 31.868.430,60 a decorrere dal 2008.

Va peraltro aggiunto che presumibilmente la spesa iniziale si ammortizzerà progressivamente nel corso degli anni in virtù di un aumento delle percezioni consolari relative all'esame delle richieste dei visù (attualmente si riscuotono circa 40 milioni di Euro l'anno), aumento che verrà verosimilmente disposto a livello comunitario alla luce dei maggiori costi che gli Stati Schengen dovranno sostenere proprio a motivo della creazione dei singoli N VIS.

Si allega al riguardo una tabella riepilogativa degli oneri con la specificazione dei diversi interventi previsti sia sul piano degli investimenti, sia su quello delle spese gestionali.

Per il Ministero dell'interno si prevedono rilevanti interventi necessari per integrare i sistemi infrastrutturali attraverso l'acquisizione di mezzi, anche informatici, che consentano il collegamento con il sistema creato per tale finalità dal Ministero degli affari esteri nonché la predisposizione dei collegamenti con le banche dati del Ministero dell'interno e con gli uffici di polizia di frontiera e le questure direttamente coinvolti nel nuovo sistema di scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati sui visù. Oltre all'acquisizione dei mezzi necessari, l'attuazione del progetto in esame comporta l'esigenza di formare il personale che dovrà gestire il nuovo sistema con conseguente previsione di una ulteriore spesa.

L'onere relativo agli investimenti è stato quantificato in 34.480.638,53 euro, ripartiti in 21.138.099,20 euro per il 2005 e in 13.342.539,33 euro per il 2006.

L'onere relativo alla gestione del sistema è stato quantificato in 10.533.504,00 euro, di cui 5.266.752,00 euro per il 2006 e in 5.266.752,00 euro per il 2007.

Complessivamente, il costo nel triennio 2005-2007 è pari a 45.014.142,53 euro.

L'onere a regime, relativo alle spese di manutenzione del sistema e a quello della formazione è stato quantificato in 10.020.896,59 euro a decorrere dal 2008.

Si allegano al riguardo due tabelle riepilogative degli oneri con la specificazione dei diversi interventi previsti sia sul piano degli investimenti, sia su quello delle spese gestionali.

Nell'ambito del progetto N-VIS il Ministero della Giustizia provvederà alla realizzazione di una Banca Dati "GIUS-VIS" per le condanne di primo grado. Il progetto prevede attività di Investimento i cui costi di realizzazione ammontano a Euro 4.693.200,00 e attività di gestione i cui costi ammontano a Euro 862.440,00 per un totale complessivo di Euro 5.555.640,00.

Le attività si concretizzano in :

- o Realizzazione banca dati per le condanne di 1° grado. In tale fase occorrerà prevedere l'estrazione della condanna ostantiva dalle banche dati delle singole Procure cui pervengono i dati dei Tribunali e delle Corti d'Appello (165 basi dati);
- o Adeguamento software di estrazione e hardware necessario, nonché prevedere l'adeguamento del software di invio dei dati estratti alla costituenda Banca dati;
- o Adeguamento della parte di dominio e di interfaccia per il trasferimento delle informazioni di competenza del MAE in condizioni di sicurezza;
- o Assistenza, coordinamento del progetto e formazione;
- o Gestione e manutenzione.

Viene rappresentato nell'apposita tabella il dettaglio di tali attività con i costi relativi, rappresentando che per l'anno 2005 la spesa prevista per la realizzazione del progetto è pari ad euro 4.693.200 e ad euro 431.220 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione.

MINISTERO AFFARI ESTERI

PROGETTO N. VIS

	2005	2006	2007	Totale
Riepilogo (compresa IVA)				
Tabella B: Investimenti				
Adeguamenti sistema attuale	€ 2.026.033,80	€ 3.103.975,60	€ 1.133.569,80	€ 6.263.579,20
Adeguamento sedi	€ 4.977.980,00	€ 4.047.955,00	€ 0,00	€ 9.025.935,00
Totale Tabella B	€ 7.004.013,80	€ 7.151.930,60	€ 1.133.569,80	€ 15.289.514,20
Tabella A: Gestione				
Gestione sistema	€ 1.345.000,00	€ 2.183.720,00	€ 2.780.900,00	€ 6.309.620,00
Personale		€ 11.122.293,00	€ 9.687.538,60	€ 20.809.831,60
RIPA			8400000	8400000
Sticker			€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00
Totale Tabella A	€ 1.345.000,00	€ 13.306.013,00	€ 31.868.438,60	€ 46.519.451,60
Totale progetto nel triennio	€ 8.349.013,80	€ 20.457.943,60	€ 33.002.008,40	€ 61.808.965,80

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2005	2006	2007	Totale
INVESTIMENTI				
MINISTERO AFFARI ESTERI	(Adeguamento e messa in esercizio sistemi informatici Centro visti e postazioni periferiche, infrastrutture HW, SW e pacchetti informatiche di rete, SW applicativo, adeguamenti strutturali sedi all'estero, altri costi)	(Adeguamento postazioni informatiche e server periferici, reti locali periferiche, adeguamenti strutturali sedi all'estero, formazione, altri costi)	(Infrastrutture di rete, SW applicativi, formazione, altri costi)	
TOTALE INVESTIMENTI	7.004.013,00	7.151.930,00	1.133.570,00	15.289.513,00
GESTIONE				
MINISTERO AFFARI ESTERI	1.345.000 (Licenze SW di base, prestazioni professionali su SW di base, sulla rete e sulla manutenzione, altri costi)	13.306.013 (Licenze SW di base, prestazioni professionali su SW di base, sulla rete e sulla manutenzione, manutenzione, costo personale aggiuntivo nelle sedi all'estero, altri costi)	31.868.439 (Licenze SW di base, prestazioni professionali su SW di base, sulla rete e sulla manutenzione, manutenzione, costo personale aggiuntivo nelle sedi all'estero, sito disaster recovery, canone rete RPA, costi della vignetta visto elettronica, altri costi)	46.519.452
TOTALE GESTIONE	1.345.000	13.306.013	31.868.439	46.519.452

MINISTERO AFFARI ESTERI

PROGETTO N. VIS

Voci di costo acquisizioni e forniture esterne	Costi 2005 una tantum	Costi 2006 una tantum	Costi di esercizio 2006-2007	Ipotesi di costo a regime
Infrastrutture HW	9.954.247,20	7.285.896,00		2.600.985,82
Adeguamenti AFIS	9.823.687,20		compresi in fornitura	1.667.079,34
Porta di dominio	130.560,00		compresi in fornitura	16.972,80
Frontiera emissione e controlli SDI / NSIS		1.345.392,00	compresi in fornitura	174.900,96
Controlli frontiera e controlli SDI / NSIS		4.714.800,00	compresi in fornitura	612.924,00
Controlli questura e controlli SDI / NSIS		950.904,00	compresi in fornitura	123.617,52
Direz. Ce.le serv.immigrazione/gabinetti polizia		42.240,00		5.491,20
Messa in produzione		232.560,00		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Software di base e d'ambiente	1.663.788,00			216.292,44
AFIS	1.301.688,00		compresi in fornitura	169.219,44
Porta di Dominio	244.500,00		compresi in fornitura	31.785,00
Postazioni Di Lavoro	117.600,00		compresi in fornitura	15.288,00
Infrastrutture di rete	7.054.560,00	4.800.000,00	6.485.760,00	3.242.880,00
Postazioni di Frontiera	5.940.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00
Postazioni Mobili			540.000,00	270.000,00
Collegamento MAE - Min. Interno	34.560,00		149.760,00	74.880,00
Adeguamento reti LAN	1.080.000,00		36.000,00	18.000,00
Software applicativo	2.296.504,00		595.104,00	415.104,00
Realizzazione porta di dominio per interrogazioni	1.296.504,00			
Manutenzione Migliorativa e Evolutiva			235.104,00	235.104,00
Ulteriori implementazioni AFIS con firma dati, set up e allineamento dati a fine supporto ricerche	1.000.000,00		360.000,00	180.000,00
Formazione	100.000,00	1.187.643,33	84.000,00	176.994,33
AFIS		24.700,00		
Funzione di consultazione C-VIS		108.383,33		10.838,33
Funzione di consultazione C-VIS e del sistema di emissione		821.560,00		82.156,00
CBT		49.000,00		
Piattaforma E-Learning	100.000,00	100.000,00		
Servizio di tutoring e gestione piattaforma		84.000,00	84.000,00	84.000,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altri Servizi	0		3.368.640,00	3.368.640,00
Servizi professionali di supporto utenza H/24 per sistemi VIS			368.640,00	
Servizi professionali di assistenza sistemistica sistemi centrali VIS plafond 1.000 Giorni /uomo			660.000,00	
Servizi prof.li di assist.za sistemistica sistemi periferici VIS plafond 3.000 gg/uomo compreso trasferta			2.340.000,00	
Altri costi per l'amministrazione	69.000,00	69.000,00	0	
Direzione Lavori (fornitura Esterna)	69.000,00	69.000,00	0	
Commissione di Collaudo (interna all'Amm.ne)	0		0	
TOTALE NUOVO SISTEMA	21.138.099,20	13.342.539,33	10.533.504,00	10.020.896,59

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo (compresa IVA)	2005	2006	2007	Totale	Costo a regime
Investimenti					
Acquisizioni e realizzazioni	21.138.099,20	13.342.539,33		34.480.638,53	
Totale Investimenti	21.138.099,20	13.342.539,33	0	34.480.638,53	
Gestione					
Gestione sistema (HW; SW di base; SW app.)		297.552,00	297.552,00	595.104,00	3.232.382,26
Rete	0	3.242.880,00	3.242.880,00	6.485.760,00	3.242.880,00
Altri servizi (servizi professionali, formazione)		1.726.320,00	1.726.320,00	3.452.640,00	3.545.634,33
Totale gestione	0	5.266.752,00	5.266.752,00	10.533.504,00	10.020.896,59
Totale progetto nel triennio	21.138.099,20	18.609.291,33	5.266.752,00	45.014.142,53	10.020.896,59

MINISTERO AFFARI ESTERI
PROGETTO N. VIS

Voci di costo acquisizioni e forniture esterne	Costi 2005 di realizzazione	Costi di gestione 2006	Costi di gestione	Costo totale
Infrastrutture HW	2.046.000	143.220	143.220	2.332.440
Adeguamento HW SICAP (11 sistemi - Porte di S/Dominio mancanti)	660.000			
Adeguamento HW RE.GE. (165 sistemi per wrapper)	990.000			
HW / MW / RDBMS per sistema GIUS-VIS	300.000			
Sistema di <i>Intrusion Detection</i>	96.000			
Middleware e Software di sistema	420.000			420.000
Adeguamento MW SICAP e test di non regressione	120.000			
Interfaccia EAS	300.000			
Servizi professionali	2.172.000	288.000	288.000	2.748.000
Adeguamento MW SICAP e test di non regressione - 6 mesi/persona	72.000	144.000 (12 mesi/persona MAC e MIEV)	144.000 (12 mesi/persona MAC e MIEV)	
Adeguamento HW SICAP (11 sistemi - Porte di S/Dominio mancanti) - 3 mesi/persona	36.000			
Adeguamento HW RE.GE. (165 sistemi per wrapper) - 4 mesi/persona	96.000			
Interventi adeguativi attuale SW SICAP - 7 mesi/persona	84.000			
Realizzazione estrattore da RE.GE. condanne ostative - 6 mesi/persona	72.000			
Integrazione estrattore con wrapper RE.GE. - 1 mese/persona	12.000			
Installazione/avviamento wrapper RE.GE. (test operativo) - 36 mesi/persona	432.000	144.000 (12 mesi/persona MAC e MIEV)	144.000 (12 mesi/persona MAC e MIEV)	
Creazione e gestione banca dati GIUS-VIS (test operativo) - 36 mesi/persona	432.000			
Implementazione SW applicativo per rilascio informative qualificate per MAE - 36 mesi/persona	432.000			
Interfaccia EAS - 6 mesi/persona	72.000			
Assistenza al coordinamento del progetto - 12 mesi/persona	432.000			
Formazione	55.200			55.200
3 gg./corso per distretto + 5 gg./corso sistema centrale	55.200			
TOTALI PARZIALI	4.693.200	431.220	431.220	5.555.640

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Realizzazione Progetto N VIS					
(Contrasto alla criminalità organizzata ed alla immigrazione illegale)					
ANNI					
	2005	2006	2007	2008 a decorrere	
Ministero Affari Esteri	€ 8.349.013,80	€ 20.457.943,60	€ 33.002.008,40	€ 31.868.438,60	
Ministero dell'Interno	€ 21.138.099,20	€ 18.609.290,33	€ 5.266.752,00	€ 10.020.900,00	
Ministero Giustizia	€ 1.345.000,80	€ -431.220,00	€ -431.220,00	€ -431.220,00	
Totale	€ 34.180.315,00	€ 39.498.455,00	€ 38.699.980,00	€ 42.320.550,00	

(Art. 1, comma 5)
PROGETTO N-VIS

	2005	2006	2007	2008
c/capitale	7.004.013,80	7.151.930,60	1.133.569,80	0,00
correnti	1.345.000,80	13.306.013,60	31.868.438,60	31.868.438,60
TOTALE MINISTERO AFFARI ESTERI	8.349.013,80	20.457.943,60	33.002.008,40	31.868.438,60
MINISTERO INTERNO	21.138.099,20	13.342.539,33	0,00	0,00
TOTALE MINISTERO INTERNO	21.138.099,20	13.342.539,33	0,00	0,00
MINISTERO GIUSTIZIA	1.345.000,80	5.266.752,00	5.266.752,00	10.020.900,00
TOTALE MINISTERO GIUSTIZIA	1.345.000,80	5.266.752,00	5.266.752,00	10.020.900,00
TOTALE ANNUO	34.180.315,00	39.498.455,00	38.699.980,00	42.320.550,00

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 3 comma n.1

La proposta in oggetto, fermo restando le norme a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell'ambiente, dei beni culturali, ecc., prevede, per tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e consenso, richieste per l'esercizio di attività economiche, la loro sostituzione con un'autocertificazione di inizio attività da presentare all'amministrazione. Conseguentemente, la norma in parola, permettendo l'autocertificazione, esenta i soggetti richiedenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

B) La disposizione comporta minori entrate

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Al fine di ottenere la stima, si è proceduto come segue.

Per stimare il numero di atti interessati dal provvedimento si è ricorsi agli atti di concessione, autorizzazione e licenza acquisiti in Anagrafe Tributaria, per l'anno 2002, depurandoli di quelli rientranti in norme che prevedono limitazioni di carattere ambientale, di sicurezza, di salute, etc. Gli atti in parola sono circa 86.000 che, ipotizzando l'entrata in vigore da marzo 2005 e considerando gli aumenti previsti dalla Legge finanziaria per il 2005, determinano una perdita di gettito pari a circa 1,8 milioni di euro, per il 2005 e a 2,4 milioni di euro per gli anni seguenti, con l'utilizzo medio di due bolli per ogni documento.

C. 2)

Metodologia di calcolo

Tenuto conto del recupero ai fini delle imposte dirette (aliquota media 27%, acconto 75%) e dell'IRAP (aliquota del 4,25%, acconto 85%), dopo aver sviluppato i relativi calcoli avremo i seguenti effetti complessivi di gettito per il triennio 2005 - 2007:

	2005	2006	2007
Imposta di Bollo	-1,8	-2,4	-2,4
Recupero IIDD e IRAP	-	1	0,9
Netto	-1,8	-1,4	-1,5

c/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 5 comma n.1

La disposizione prevede che gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate richiamati dall'articolo 60 della legge n. 289/2002 e successive modificazioni vengano prioritariamente destinati dal CIPE ad interventi infrastrutturali nelle aree urbane volti ad accrescere le potenzialità competitive e a garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) **Altre modalità di quantificazione e valutazione**

Per il rifinanziamento della legge obiettivo, il CIPE utilizza anche le risorse derivanti dalla riforma degli incentivi alle imprese di cui al successivo articolo 9. Tali risorse, come indicato al comma 6 del citato articolo 9, ammontano a 225 mln per il 2005, 355 mln per il 2006 e 170 mln per il 2007.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 5 comma n. 14

Contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 a favore dei soggetti competenti alla ricostruzione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova Cornigliano, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 32 bis d.l. n. 269/2003, conv. dalla legge n. 326/2003, che a tale scopo viene corrispondentemente integrato.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

c/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

La concessione di contributi di 5 mln annui per 15 anni, in favore dei soggetti competenti, è posta a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che viene corrispondentemente integrato del predetto importo. I contributi consistono in un tetto di spesa quantificato in un importo attualizzato al 4% pari a circa 55 milioni di euro complessivi, necessario all'integrazione dei finanziamenti già stanziati a legislazione vigente, necessari per la realizzazione del progetto di bonifica e alle conseguenti opere di ricostruzione/ricostruzione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 7 comma n.2

Rinnovo del contributo per gli anni 2005, 2006 e 2007 alla Fondazione Ugo Bordoni.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari (Vedi Appendice)

C. 1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**
Rinnovo del contributo assegnato con legge n. 3/2003, assegnando un contributo di pari ammontare del precedente (euro 5.165.000) per il triennio 2005-2007.

C. 2) **Metodologia di calcolo**
Elementi di calcolo basati su informazioni fornite dal Ministero delle Comunicazioni circa le attività da svolgere da parte della Fondazione

e/o

C. 3) **Altre modalità di quantificazione e valutazione**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

APPENDICE art. 7, co. 2

Com'è noto, la Fondazione Ugo Bordoni, riconosciuta quale Istituzione privata di alta cultura, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni, predisponendo ed attuando studi, ricerche ed interventi di alta tecnologia nel settore delle telecomunicazioni, dell'inquinamento elettromagnetico e del digitale terrestre.

Con la legge n. 3/2003 lo Stato ha assegnato alla fondazione un contributo annuo di 5.165.000 euro annui per il triennio 2002-2004.

L'assegnazione di un ulteriore contributo annuo di 5.165.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 consentirà alla Fondazione la prosecuzione delle attività e delle ricerche in corso, mediante il potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche e l'ampliamento delle collaborazioni con il mondo scientifico e della ricerca di base ed applicata. In particolare sarà possibile proseguire la realizzazione della rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, sulla base della specifica convenzione stipulata tra la Fondazione ed il Ministero.

L'onere suddetto rappresenta il limite massimo di impegno per il bilancio dello Stato derivante dalla disposizione in parola.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 7 comma n. 3

Si prevede un aggiornamento della disposizione recata dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 311/2004 in materia di definizione dei requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**C) Quantificazione degli effetti finanziari****C. 1)****Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

Al termine del 2004, erano legalmente autorizzati circa 140.000 apparecchi con vincite in denaro e circa 240.000 senza vincite in denaro. Stime AAMS individuano in almeno 20\25.000 gli apparecchi che consentono vincite in denaro, operando illegalmente o irregolarmente dal punto di vista autorizzatorio ed in almeno 40\45.000 gli apparecchi senza vincite in denaro che si trovano nelle medesime situazioni di non conformità alle autorizzazioni di legge. La tecnologia prevista dall'emendamento consente un contrasto al gioco illecito ed irregolare in termini di:

- contrasto al gioco illegale con apparecchi senza vincite in denaro (estromettendo dal mercato tali apparecchi illegali) e ulteriore ampliamento mercato con vincite in denaro;
- incremento del numero di nulla osta senza vincite in denaro (e corrispondente aumento ISI);
- "consolidamento" sul mercato della base di apparecchi senza vincite in denaro in ragione del nuovo rilascio di nulla osta di esercizio secondo le rinnovate specifiche tecnologiche.

In termini economici, tale quantità di apparecchi, se "recuperata" al gioco legale o sostituita con apparecchi legali regolarmente autorizzati e controllabili con le tecnologie di cui alla disposizione in esame, può generare maggiori entrate annuali per circa 6 mln di euro di imposta sugli intrattenimenti (apparecchi senza vincite in denaro) e circa 95 milioni di euro di Prelievo erariale unico sugli apparecchi a vincita.

C. 2)**Metodologia di calcolo**

Considerando una riduzione prudenziale all'8% del maggior gettito individuato per l'esercizio 2005 (in relazione ai tempi necessari alla realizzazione ed alla sperimentazione delle tecnologie), il maggior gettito realizzabile è così individuabile:

Entrata erariale	2005	2006	2007
ISI	0,6	6	6
PREU	7,4	94	94
Totale	8	100	100

c/o

C. 3) Si precisa che l'introduzione di tali apparecchi potrebbe determinare, fermo restando l'importo complessivo delle entrate erariali, uno spostamento d'imposta dall'ISI al PREU

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 8 comma n. 6

La norma intende promuovere le relazioni tra banca e impresa e rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel Sud, è indispensabile per favorire la competitività del sistema produttivo. L'intervento appare di particolare urgenza in vista di Basilea 2 e in presenza di una progressiva attenuazione delle intensità di aiuto, che rende improponibile si faccia ricorso all'effetto leva correlato agli incentivi in conto interessi. La nuova regolamentazione si applica sia alle agevolazioni concesse ai sensi del decreto legge n. 415/92 convertito dalla legge n. 488/92, sia a quelle disposte attraverso patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area che utilizzano le procedure di cui alle norme della legge n. 488/92 per la determinazione delle agevolazioni accordate.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Al fine di valutare la congruità dei risparmi attesi in sede di prima attuazione, si precisa che negli anni 2003 e 2004 con gli strumenti in questione, come si desume dalla tavola che segue, sono stati agevolati investimenti privati per un valore medio di circa 6,7 miliardi di euro (parte di questi investimenti sono stati finanziati anche con risorse pubbliche regionali e comunitarie, queste ultime destinate al Programma Operativo Nazionale). L'ammontare delle relative agevolazioni nazionali, incluso l'utilizzo delle risorse liberate a seguito di rinunce o provvedimenti di revoca, nei due anni considerati è stato pari in media a circa 1,9 miliardi di euro.

C. 2)

Metodologia di calcolo

Il risparmio atteso dall'attuazione della norma, anche per la reintroduzione di meccanismi concorsuali sulla richiesta dei contributi in conto capitale, è, in questa prima fase, pari al 60% (stante il limite posto dalla previsione contenuta al comma 1, lettera a) della riforma), le risorse finanziarie occorrenti si riducono a circa 750 milioni di euro (40% di 1,9 miliardi di euro). Tale valore, ancorché in questa prima fase non si possa attingere a risorse derivanti da revoche e/o rinunce, in quanto destinate dal decreto legge n. 168/2004, convertito con modificazioni in legge n. 191/2004, a copertura di iniziative finanziate su precedenti bandi, conferma la possibilità di conseguire, a valere sulle risorse accantonate con la delibera CIPIS n. 19/2004 (1.528 milioni di euro), un risparmio nel primo anno di attuazione valutabile in 750 milioni di euro.

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 9 comma n. 3

Alle imprese, diverse da quelle bancarie o assicurative, rientranti nella definizione di microimprese di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, compete un premio di concentrazione. Quest'ultimo consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari.

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) **Altre modalità di quantificazione e valutazione**

Non è stato seguito un metodo di calcolo in quanto l'onere corrisponde ad un tetto di spesa quantificato dalla legge pari a 34 mln di euro per il 2005, 110 mln di euro per l'anno 2006 e 57 mln di euro per il 2007, ed il contributo è concesso fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 10 comma n. 1

La proposta in esame prevede alcune modifiche all'articolo 34 del DPR 633/72.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari (Vedi Appendice)

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

APPENDICE Articolo 10, co. 1

Disposizioni in materia di agricoltura

La proposta in esame prevede alcune modifiche all'articolo 34 del DPR 633/72.

Modifiche introdotte dalle lettere (a) e (c)

Si propone una nuova stesura del comma 2 lettera c) e del comma 4 dell'articolo in parola, in particolare considerando le cessioni effettuate da cooperative e loro consorzi (di cui all'articolo 1, comma 2 del Dlgs 228/2001) ovvero da associazioni e loro unioni, come cessioni effettuate da produttori agricoli e, quindi, consentendo a detti organismi di operare la detrazione forfetizzata dell'imposta assoluta a monte, sulla parte delle operazioni imponibili effettuate.

Si evidenzia come la nuova formulazione del regime speciale per le cooperative e associazioni, elimini la distinzione all'interno dei conferimenti effettuati dai soci (agevolabili e non agevolabili) ed inoltre modifichi il sistema di imputazione dell'imposta assoluta a monte.

Attesa l'impossibilità di valutare la perdita di gettito, mancando in dichiarazione la distinzione fra conferimenti di soci agevolabili, conferimenti di soci non agevolabili, imponibile acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi, e le relative imposte, si ritiene utile valutare la perdita massima possibile, stimata nel seguente modo.

Dall'analisi delle dichiarazioni A.I. 2001, sono stati ricalcolati gli imponibili che le cooperative agricole si porterebbero in detrazione qualora venisse introdotta la modifica in esame e sono stati così confrontati con i valori che attualmente sono portati in detrazione. In questo modo si è potuto stimare che la massima perdita annua è pari a circa 9 milioni di euro.

Modifiche introdotte dalle lettere (b) e (d).

Si propone l'abrogazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 34 in esame, ovvero la limitazione dell'applicazione del regime speciale agricolo ai contribuenti con volume d'affari inferiore ai 20.658,28 euro, e dal comma 10 del medesimo articolo, con il quale si dispone la tenuta unitaria della contabilità delle attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola

La perdita erariale è stata stimata nel seguente modo.

Dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili (A.I. 2001) sono stati estrapolati i soggetti che compilano il prospetto relativo al regime speciale dell'Agricoltura (Quadro G sez. 5) e che hanno dichiarato un volume d'affari superiore ai 40 milioni di vecchie lire (20.658,28 €).

Per tali soggetti si è provveduta a calcolare la teorica imposta derivante dall'applicazione del regime normale.

Quindi si è calcolata la differenza della stessa rispetto all'ammontare incassato con l'applicazione del regime speciale, ottenendo un ammontare di circa 242 milioni di euro che si stima essere la perdita di gettito dovuta alla soppressione dei commi in parola.

Le modifiche individuate dalla lettera c) non si ritiene abbiano significativi effetti erariali.

L'impatto complessivo del provvedimento risulta essere quindi pari a 251 milioni di euro in termini di cassa e competenza annua.

Il comma 8 del presente articolo prevede che le disposizioni del comma 1 si applicheranno a decorrere dal 2006, pertanto gli effetti in termini di cassa per il triennio 2005-2007 saranno i seguenti:

In milioni di euro

	2005	2006	2007
Gettito IVA (lettere a e c)	-	-9	-9
Gettito IVA (lettere b e d)	-	-242	-242
Totale IVA	-	-251	-251

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 10 comma n. 2

La norma prevede un incremento delle aliquote d'accisa gravanti sui alcuni prodotti alcolici come di seguito specificato:a) birra: da 1,59 a 1,97 euro per ettolitro e per grado-Plato;b) prodotti alcolici intermedi: da 56,15 a 79 euro per ettolitro;c) alcole etilico: da 730,87 a 900 euro per ettolitro anidro.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

Il gettito derivante dalla proposta normativa viene così stimato:birra: + 80,53 milioni di euro su base annua (+67,11 per accisa e +15,42 di Iva su accisa);prodotti alcolici intermedi: +2,37 milioni di euro su base annua (+1,98 per accisa e +0,39 di Iva su accisa)alcole etilico: + 33,2 milioni di euro su base annua (+27,66 per accisa e +5,54 di Iva su accisa).In totale, l'incremento di gettito stimato (accisa + IVA) ammonta a 116,18 milioni di euro circa su base annua.In termini di cassa si avrà:

Gettito	2005	2006	2007
Accisa	70,33	96,75	96,75
IVA	14,07	19,35	19,35
Totale	84,4	116,1	116,1

c/o

I commi 3 e 4 prevedono che, rispettivamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e del Direttore dell'Agenzia delle dogane, verranno rideterminati le percentuali di compensazione sui prodotti agricoli e le aliquote delle accise di cui al comma 2, in modo da assicurare maggiori entrate, a decorrere dal 2006, pari a 20 milioni di euro relativamente alle percentuali di compensazione e 115 milioni di euro relativamente alle accise.

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 11 comma n. 1

Incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2005 della dotazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio ex art. 4, comma 106 legge n. 350/2003

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) **Altre modalità di quantificazione e valutazione**

Non è stata utilizzata una metodologia di calcolo ma è stato stabilito un tetto di spesa per l'incremento del Fondo in via di rifinanziamento in relazione alle effettive disponibilità di copertura finanziaria a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del d.l. n. 282/2004, conv. legge n. 307/2004.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 11 comma n. 3.

Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, con dotazione finanziaria di 35 milioni di euro per l'anno 2005.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Non è stato seguito un metodo di calcolo in quanto l'onere corrisponde ad un tetto di spesa destinato al salvataggio delle imprese in difficoltà, in relazione alle disponibilità di copertura finanziaria detratte dalla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 11 comma n. 9

Estensione degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge n. 120/89.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 12 comma n. 6

Concessione di un contributo straordinario all'Agenzia nazionale del turismo per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n.12 comma n. 10

Contributo di € 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 finalizzato alla partecipazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio al progetto Scegli Italia già finanziato a valere sul Fondo per i progetti strategici del settore informatico ex legge 3/2003, art 27, commi 2 e 4.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**
Elementi di calcolo basati su informazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio circa le attività di propria competenza da svolgere nell'ambito del Progetto Scegli-Italia

C. 2) **Metodologia di calcolo**

e/o

C. 3) **Altre modalità di quantificazione e valutazione**
Il contributo consiste in un tetto massimo di spesa per permettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di contribuire al finanziamento del progetto Scegli Italia, così come previsto dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica del 28 maggio 2004.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 13 comma n. 1

Comma 1: La disposizione è finalizzata ad indicare, come previsto dall'art. 1, c. 42 della legge 243 del 2004, le risorse necessarie a garantire la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dalla legge 243 del 2004.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

La norma di cui al comma 1 comporta oneri solo come limite massimo di spesa, dal momento che si limita a determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 243 del 2004, le risorse utilizzabili a copertura degli emanandi decreti attuativi in materia di previdenza complementare.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 13 comma 2, lettera a)

La disposizione è diretta ad elevare la misura e la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori non agricoli in relazione alle prestazioni in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006. In particolare la durata massima del trattamento è estesa a 7 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e la percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 50% per i primi sei mesi ed è fissata al 40% per i successivi tre mesi e al 30% per gli ulteriori mesi (il decimo mese per i lavoratori con età pari o superiore a cinquanta anni). Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari (V. appendice)

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

c/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

Appendice art. 13, co. 2, lett. a)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione sono i seguenti:

- leva annua dei trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali: circa 310.000 per gli anni 2005 e 2006 di cui:
 - con età inferiore a 50 anni: 85%
 - con età pari o superiore a 50 anni: 15%;
- durata massima legale a normativa vigente:
 - con età inferiore a 50 anni: 6 mesi
 - con età pari o superiore a 50 anni: 9 mesi ;
- quota di soggetti che raggiungono la durata massima legale a normativa vigente: circa 1/3 per i lavoratori con età inferiore a 50 anni e circa il 40% per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni;
- stima durata media complessiva a normativa vigente: 4,2 mesi di cui:
 - con età inferiore a 50 anni: 4 mesi circa
 - con età pari o superiore a 50 anni: 5,4 mesi circa;
- percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione a normativa vigente: 40%;
- in via prudenziale è stato ipotizzato che coloro che a normativa vigente raggiungono la durata massima legale usufruiscano a normativa variata della prestazione per l'intera nuova durata massima;
- in via prudenziale è stato ipotizzato un effetto "attrazione" della nuova più favorevole disciplina con riferimento a circa 10.000 soggetti annui che nel computo dell'onere sono stati aggiunti alla leva ordinaria per gli anni 2005 e 2006;
- è stata effettuata l'ipotesi di rientro nella disciplina della disoccupazione ordinaria con requisiti normali di quota parte dei beneficiari dell'attuale disciplina dei requisiti ridotti per effetto della nuova più favorevole disciplina; sono stati considerati circa 50.000 soggetti annui con la durata media pari a circa 5,6 mesi (corrispondenti a 170 giornate indennizzabili su 30 giorni mensili nell'ambito della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti una prestazione in media per circa 145 giornate lavorative, pari sempre ad un periodo di circa 5,6 mesi;
- retribuzione media mensile per il calcolo dell'indennità (anno 2005): 1460 euro circa per i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali e 1400 euro circa per i lavoratori già beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti;
- importo medio ANI¹ mensile (anno 2005): 40 euro circa;
- retribuzione media mensile per il calcolo della contribuzione figurativa per i soggetti considerati aggiuntivi per l'effetto "attrazione" (anno 2005): 1710 euro circa;
- nella valutazione si è tenuto conto dell'effetto di compressione della misura della prestazione dovuto al tetto della medesima, che comporta, con riferimento alla misura massima di copertura prevista (50%) una riduzione media stimabile in circa 1,5 punti percentuali.

Da tali parametri derivano i seguenti oneri:

(valori in mln di euro)

	2005	2006	2007
Onere per indennità	289,24	341,86	45,25
Onere contribuzione figurativa (*)	13,09	25,98	6,17
Onere per trattamenti di famiglia	4,06	6,14	2,99
Totale complessivo	306,39	373,98	54,41

(*) Con riferimento ai soggetti che si ipotizzano aggiuntivi rispetto alla leva di beneficiari di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, per effetto della più favorevole disciplina.

Per il finanziamento del complessivo onere pari al periodo 2005/2007 a complessivi 734,78 milioni di euro si provvede mediante trasferimento ad apposita evidenza contabile presso INPS di 307,55 milioni di euro per l'anno 2005 e di 427,23 milioni di euro per l'anno 2006.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 13, comma n. 2, lett. b), c) e d).

La norma è diretta: alla lettera b), ad incrementare, per l'anno 2005, per un importo pari a 150 milioni di euro (da 310 mln di euro a 460 mln di euro), le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzate a nuove concessioni o proroghe di ammortizzatori sociali nel caso di crisi occupazionali gestite attraverso accordi conclusi in sede governativa;

alla lettera c) a prevedere: al primo periodo, che i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991, per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2004, siano riconosciuti agli utilizzatori nel caso di somministrazione. La norma non determina oneri aggiuntivi in quanto attualmente tali benefici sono riconosciuti alle agenzie di somministrazione di lavoro; al secondo, terzo e quarto periodo, che, fino al 31 dicembre 2005, con riferimento ai lavoratori in trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2004, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 291/2004 nonché di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 223/1991, e all'articolo 4, comma 3 della legge n. 236/2004, nell'applicazione dei benefici di cui al citato articolo 4, comma 3, si prescindono dai requisiti del lavoratore e dell'azienda (fruizione da parte del lavoratore di 3 mesi di trattamento di integrazione salariale; provenienza da aziende in cassa integrazione da almeno 6 mesi). L'intervento è previsto nel limite di 10 milioni di euro; alla lettera d) ad agevolare i trasferimenti dei lavoratori che accettino una sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza, prevedendo l'erogazione agli stessi di una somma una tantum pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 18 mesi. L'intervento è previsto nel limite di 10 milioni di euro.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

c/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

La norma comporta complessivamente un onere, a carico del Fondo per l'occupazione, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 150 mln di euro con riferimento alla lettera b) e 10 mln di euro per la lettera c) e 10 mln di euro per la lettera d).

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 13 comma n.3 .

Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettere da b) a d) la norma prevede l'incremento del Fondo per l'occupazione di 170 mln di euro per l'anno 2005. La disposizione prevede altresì l'incremento dello stesso Fondo di 1,35 mln di euro a decorrere dall'anno 2007.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

C. 2) **Metodologia di calcolo**

e/o

C. 3) **Altre modalità di quantificazione e valutazione**

La norma comporta complessivamente un onere, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 13 comma 4.

La norma prevede il rifinanziamento, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, del fondo per lo sviluppo relativo agli interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all'articolo 1 - ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

C. 2) **Metodologia di calcolo**

e/o

C. 3) **Altre modalità di quantificazione e valutazione**

La norma comporta complessivamente un onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 13 commi da 7 a 12.

La norma, al comma 7, è diretta a confermare il riconoscimento del trattamento ordinario di disoccupazione non agricola in favore dei lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.

Infatti, l'indennizzabilità della disoccupazione a seguito della sospensione dell'attività lavorativa ha trovato applicazione sulla base delle istruzioni emanate dall'INPS con circolare n. 53140 del 23 febbraio 1953, a seguito di direttiva del Ministero del lavoro. In particolare l'INPS ha disposto il pagamento dell'indennità nei confronti dei lavoratori sospesi e subordinatamente all'ottemperanza delle norme sul collocamento, così che l'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, all'atto della sospensione dell'attività lavorativa, facciano valere i requisiti di due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione. Nella prassi dell'Istituto tale indennità non è concessa nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale e non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La stessa norma, al comma 8, è diretta a confermare il riconoscimento del trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai soli dipendenti delle imprese del settore artigianato sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, la cui indennizzabilità è stata operata a seguito della nota del Ministero del lavoro n. 105611 del 29 luglio 1998 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi Enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

La norma che si propone è quindi diretta a sancire legislativamente un comportamento amministrativo già adottato correntemente dall'INPS e dare certezza: a) agli eventi transitori, da definire con decreto interministeriale, sottostanti alle sospensioni di lavoro indennizzabili, determinando altresì il numero massimo annuo di giornate indennizzabili (65 giornate); b) ai criteri soggettivi di accesso alla prestazione; c) all'individuazione dei casi di esclusione; d) alla definizione del procedimento per l'individuazione dei lavoratori.

B) La disposizione non comporta oneri aggiuntivi

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto con riferimento sia alla disposizione di cui al comma 7 sia a quella di cui al comma 8 la concessione è stabilita nell'ambito di limiti finanziari conseguenti all'attuale applicazione da parte dell'INPS e tenuto conto, con riferimento al comma 7, degli effetti di incremento della misura dei trattamenti stabiliti dallo stesso articolo 13, comma 2, lettera a) i cui oneri aggiuntivi rispetto all'ordinamento vigente trovano copertura in quella sede. Più nel dettaglio i limiti finanziari risultano essere determinati, tenuto anche conto dei limiti massimi di durata di cui al comma 10 (65 giornate), sulla base dei dati amministrativi dell'INPS rispettivamente in 48 milioni di euro annui (comma 7) e 6 milioni di euro annui (comma 8) considerando ivi inclusi gli oneri per contribuzione figurativa e trattamenti di famiglia in riferimento ad un numero di soggetti beneficiari rispettivamente pari a 16.755 (comma 7) e 2.670 (comma 8).

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 13 co. 13

La disposizione di cui alla lett. a), si rende necessaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2005, che ha censurato la norma, ora oggetto di modifica, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire la leale collaborazione fra Stato e Regioni con riguardo al concreto svolgimento sul territorio regionale della formazione professionale, mentre la disposizione di cui alla lett. b) prevede una maggiore presenza dei rappresentanti delle Regioni nell'ambito dell'Osservatorio per la formazione continua.

B) La disposizione non comporta oneri.

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

c/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 14 co. da 1 a 6

La proposta in oggetto introduce la deducibilità delle liberalità erogate da persone fisiche o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 D.Lgs 460/97), compresi gli enti ecclesiastici, e di Associazioni di Promozione Sociale, entro un limite del 10% del reddito dichiarato e comunque non oltre i 70.000 euro.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Per stimare l'impatto erariale si è considerato il flusso di liberalità in favore delle organizzazioni non profit, che la rilevazione censuaria condotta nel 2001 dall'Istat stima in circa 1.200 milioni di euro. Per individuare l'effettiva consistenza delle onlus, degli enti ecclesiastici (enti equiparati alle onlus) e delle APS, nell'ambito del più ampio mondo delle non profit, sono state considerate le istituzioni che offrono servizi in favore della generalità della popolazione, con una accentuata vocazione ad assolvere un servizio di pubblica utilità che, al netto delle organizzazioni sindacali e/o politiche (che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 10 del D.Lgs 460/97 non possono assumere la qualifica di onlus), rappresentano circa il 65% dell'intero mondo del "non profit". Inoltre, l'introduzione di un massimale di 70.000 euro come limite oltre il quale le somme donate perdono il requisito di deducibilità, impone una ripartizione dell'ammontare complessivo della donazioni tra persone fisiche ed enti o società.

Questa ultima tipologia di soggetti, infatti, in base ai dati dichiarativi relativi all'ultima annualità disponibile in Anagrafe Tributaria, risulta caratterizzata dalla presenza di "grandi donatori", al punto che le liberalità al di sotto del massimale ammontano a circa il 25% del totale erogato.

C. 2)

Metodologia di calcolo

Ipotizzando che le liberalità provengano per un 50% da società ed enti, avremo una perdita erariale a regime pari a: $(600 \text{ milioni di euro} \times 25\% \times 65\% \times 8\% \times *) + (600 \text{ milioni di euro} \times 65\% \times 8\% \times **) = 39 \text{ mln € circa}$ [*Aumento di 8 punti percentuali del limite di deduzione dal 2% (legislazione vigente) al 10% per le società ed enti commerciali. **Differenziale tra un 27% aliquota media IRE/IRPE ed il 19% detraibile in base all'attuale legislazione]. Considerando l'entrata in vigore del presente emendamento a partire dal 1 gennaio 2005, la relativa perdita in termini di cassa sarà:

	2005	2006	2007
Gettito	-	-68,2	-39

Importi in milioni di euro

c/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 14, co. 7 e 8

Si prevede la soppressione dell'attuale limite del 2° del reddito di impresa dichiarato, per le liberalità a favore delle università, delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca pubblici o vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca effettuate dalle imprese (art. 100, comma 2, lett. c del T.U.I.R.) e si prevede, contestualmente, l'introduzione di una deduzione per le donazioni effettuate agli stessi soggetti da parte delle persone fisiche, che attualmente godono invece di un regime di detrazione d'imposta al 19%. La norma prevede, altresì, una deduzione dal reddito, invece che l'attuale detrazione d'imposta al 19%, per le liberalità effettuate da persone fisiche a favore degli enti parco regionali e nazionali e conferma l'attuale deduzione per le erogazioni effettuate agli stessi soggetti da parte delle imprese.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Per determinare la perdita di gettito generata dall'applicazione di quanto proposto sono stati presi in considerazione i dati provenienti dall'indagine sugli enti non profit (ISTAT: Istituzioni non profit in Italia - Risultati della prima rilevazione censuaria - Anno 1999) che indicano in circa 6 milioni di euro le donazioni, le offerte ed i lasciti a favore delle università e della ricerca. Per ciò che concerne le liberalità effettuate verso gli enti parco regionali e nazionali, in mancanza di dati puntuali, si prende come base di raffronto l'ammontare delle liberalità effettuate a favore dell'ambiente nell'ambito del mondo non profit privato, che è risultato essere pari a circa 7,5 milioni di Euro (indagine INSTAT del 1999). Tale dato deve essere decurtato delle liberalità effettuate dalle provvidenti, che non prevede alcun massimale delle somme oggetto di donazione; la quota media IRES/IRPE del 30% passaggio da detrazione a deduzione per le persone fisiche, per le liberalità sia a favore delle università ed enti di ricerca che a favore degli enti parco.

C. 2)

Metodologia di calcolo

Alla luce di quanto sopra indicato, e tenendo in considerazione l'ammontare delle liberalità attualmente già erogate dalle imprese, si stima una perdita di gettito annua di competenza pari a circa 9,8 milioni di euro. L'andamento complessivo di cassa nel triennio 2005-2007, considerando un acconto del 75% ed una applicazione della norma dal 2005, sarà pertanto pari a:

2005	2006	2007
-	-17,2	-9,8

Importi in milioni di euro

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 15, co. 2

La norma dispone che le maggiori entrate di cui agli artt. 7, co. 3, e 10, co. 2, non utilizzate a copertura degli oneri del presente decreto, affluiscono sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'art. 10 del D.L. 282 del 2004.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale			L.I.
art. 1, c. 5		-1.345		-32.835		-19.004		-20.494		-37.566		1.134		-42.320	
Totale effetti finanz. negativi		-1.345		-37.835		-19.004		-20.494		-37.566		-1.134		-42.320	
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Carmini.....								
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.			
Art.1, co. 7		-104				-108				-108				-108	
Totale effetti finanz. negativi		-104				-108				-108				-108	
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente				c/Cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.			L.I.	L.I.
Articolo										
Comma										
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

N.B. In tutte le righe gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale		
A carico dello Stato																				
Art. 3, comma 1		-1.800						-1.400												
Totale effetti finanz. negativi		-1.800						-1.400												
Totale effetti finanz. positivi																				
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																				
Articolo																				
Comma																				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				

N.B. In tutte le righe (i minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato	2005						2006						2007						Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	
Art. 5, co. 1	-225.000						-355.000									-170.000			
Totale effetti finanz. negativi	-225.000						-355.000									-170.000			
Totale effetti finanz. positivi																			
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																			
Articolo	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 3			Anno 3			Anno terminale			
Comma	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
Totale effetti finanz. negativi																			
Totale effetti finanz. positivi																			

N.B. In tutte le rubriche gli oneri (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate e le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.					
	Annuale	Perm.	1.1.	L.I.	Annuale	Perm.	1.1.	L.I.	Annuale	Perm.	1.1.	L.I.				
Art. 3, ult. 14			-5.000					-5.000					-5.000		2.019	
Totale effetti finiaz. negativi			-5.000					-5.000					-5.000			
Totale effetti finiaz. positivi																
<i>A carico di altre Pubbliche Amministrazioni</i>																
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.	
Articolo																
Comma																
Totale effetti finiaz. negativi																
Totale effetti finiaz. positivi																

N.B. In tutte le righe: gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.			
Anc. 7, co. 2	-5.165						-5.165									-5.165				
Totale effetti finanz. negativi							-5.165									-5.165				
Totale effetti finanz. positivi																				
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																				
Articolo ...																				
Comma ...																				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				

N.B. In tutte le celle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.		
Art. 8, co. 6			225.000					355.000					170.000	
Totale effetti finanz. negativi			225.000					355.000					170.000	
Totale effetti finanz. positivi														

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo ... Comma ...	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente				c/Cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.			L.I.	L.I.
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

N.B. In tutte le rubriche gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale			L.I.
Art. 9, co. 3	-54.000														
Totale effetti finanz. negativi	-54.000														
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente		Corrente		Corrente			
	Annuale	Perm.	Annuale	Perm.	Annuale	Perm.		
Articolo								
Comma								
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le righe gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale						
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.										
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.								
<i>A carico dello Stato</i>																										
Art. 10, co. 1	-7.000						-251.000									-251.000				-251.000						
Totale effetti finanz. negativi	-7.000						-251.000									-251.000				-251.000					-251.000	
Totale effetti finanz. positivi																										
<i>A carico di altre Pubbliche Amministrazioni</i>																										
Articolo																										
Comma																										
Totale effetti finanz. negativi																										
Totale effetti finanz. positivi																										

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale		
Art. 11, co. 1				-100.000																
Totale effetti finanz. negativi				-100.000																
Totale effetti finanz. positivi																				
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																				
Attività																				
Caricamento																				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				

N.B. In tutte le tabelle gli importi (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005				2006				2007				A regione	Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.		
Art. 11, co. 3				-35.000										
Totale effetti finanz. negativi				-35.000										
Totale effetti finanz. positivi														

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regione	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente				c/Cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.			L.I.	L.I.
Articolo										
Comma										
Totale effetto finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato	2005						2006						2007						A regione	Anno terminale						
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.										
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.								
	-50.000			-50.000			-50.000						-85.000								2.000					
Art. 11, co. 9																										
Totale effetti finanz. negativi	-50.000			-50.000																						
Totale effetti finanz. positivi																										
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																										
Articolo	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			A regione	Anno terminale
Totale effetti finanz. negativi																										
Totale effetti finanz. positivi																										

N.B. In tutte le caselle gli oneri (tramessi entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale		
Art. 12, co. 6	-20.000																			
Totale effetti finanz. negativi	-20.000																			
Totale effetti finanz. positivi																				
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																				
Articolo																				
Capitolo																				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				

N.B. In tutte le tabelle, gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale			L.I.
Art. 12, co. 10				-4.500											
Totale effetti finanz. negativi				-4.500											
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente				c/Cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale			Perm.	L.I.
Articoli										
Comuni										
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.					
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale			L.I.	
Art. 13, co. 1		-20.000				-200.000					-530.000				-530.000	
Totale effetti finanz. negativi		-20.000				-200.000					-530.000				-530.000	
Totale effetti finanz. positivi																

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente				c/Cap.	
	Annuale	Perm.	Annuale	Perm.	Annuale	Perm.			Annuale	Perm.
Articolo										
Comma										
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

N.B. In tutte le righe (effetti minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.		
Art. 13, co. 2, lett. a)	-307.550																			
Totale effetti finanz. negativi	-307.550																			
Totale effetti finanz. positivi																				

	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminale
	Corrente			Corrente			Corrente				
	c/Cap.			c/Cap.			c/Cap.				
Articolo ...											
Capitolo ...											
Totale effetti finanz. negativi											
Totale effetti finanz. positivi											

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.			
			Annuale	L.I.			Annuale	L.I.			Annuale	L.I.			
Art. 13, co. 3	-170.000									-1.350				-1.350	
Totale effetti finanz. negativi	-170.000									-1.350				-1.350	
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente		Corrente		Corrente			
	c/Cap.		c/Cap.		c/Cap.			
	Annuale	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	L.I.		
Articolo								
Comuni								
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte leabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			e/Cap			Corrente			e/Cap			Corrente			e/Cap				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.		
A Carico dello Stato																				
Anno I, ex. 4																				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				
A Carico di altre Pubbliche Amministrazioni																				
Articolo																				
Comuni																				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		A regime		
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.				
																Annuale		Annuale	
Art. 14, co. da 1 a 6							-68.200										-39.000		
Totale effetti finanz. negativi							-68.200										-39.000		
Totale effetti finanz. positivi																			
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																			
Articolo	Anno 1		c/Cap.		Anno 2		c/Cap.		Anno 3		c/Cap.		Anno 3		c/Cap.		A regime		
Comuna.....	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
Totale effetti finanz. negativi																			
Totale effetti finanz. positivi																			

N.H. In tutte le celle gli oneri (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.		
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																				
Articolo	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 3			Anno 3			Anno 3				
Compa.....	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				

N.B. In tutte le schede gli oneri (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.		
Art. 1, comma 5		-1.345		-32.835																
Art.3, comma 1		-1.800																		
Art. 5, comma 1	-225.000																			
Art. 5, comma 14				-5.000																
Art. 7, comma 2																				
Art. 8, comma 6																				
Art. 9, comma 3	225.000																			
Art. 10, comma 3	-34.000																			
Art. 10, comma 1	-7.000																			
Art. 11, comma 1				-100.000																
Art. 11, comma 3				-35.000																
Art. 11, comma 9	-50.000																			
Art. 12, comma 6	-20.000																			
Art. 12, comma 10				-4.500																
Art. 13, comma 1																				
Art. 13, comma 2				-20.000																
Art. 13, comma 3	-307.550																			
Art. 13, comma 4	-170.000																			
Art. 13, comma 4	-10.000																			
Art. 14, commi da 1 a 6																				
Art. 14, commi 7 e 8																				
Totale effetti finanz. negativi	-828.715	-23.145	0	-177.335	0	-1.198.395	-305.804	-17.200	-68.200	-200.000	-4.500	-4.500	-4.500	-530.000	-39.000	-9.800	-530.000	-9.800	-874.950	
Totale effetti finanz. positivi	225.000	0	0	0	0	355.000	-305.804	-17.200	-17.200	-200.000	-4.500	-4.500	-4.500	-530.000	-39.000	-9.800	-530.000	-9.800	-874.950	
Totale generale effetti finanz. negativi	-851.860	0	0	-177.335	0	-1.504.199	-1.504.199	-1.504.199	-1.504.199	-1.504.199	-29.994	-29.994	-29.994	-1.187.381	-1.187.381	-6.134	-874.950	-6.134	-874.950	
Totale generale effetti finanz. positivi	225.000	0	0	0	0	355.000	-305.804	-17.200	-17.200	-200.000	-4.500	-4.500	-4.500	-530.000	-39.000	-9.800	-530.000	-9.800	-874.950	

A carico dello Stato

TABELLA 2 bis RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carica della Stato

Articolo Comma	Anno 1						Anno 2						Anno 3						Anno 4						Anno 5											
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.		
	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.						

Articolo Comma	Anno 6						Anno 7						Anno 8						Anno 9						Anno 10											
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.		
	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.	Annuaie	Perm.	L.L.						

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE
PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	804.195	1.179.193	1.023.515

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
-------------------	-----------	-----------	-----------

Tabella A

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	476.050	602.230	506.350
Ministero degli affari esteri	1.345	15.000	15.000
Ministero dell'interno	3.500	-	-
Ministero delle comunicazioni	-	5.000	5.000

Tabella B

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	9.500	9.500	5.000
Ministero dell'economia e delle finanze	29.335	24.498	1.134

Totale fondi speciali	519.730	656.228	532.484
-----------------------	---------	---------	---------

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
D.L. 282/04	Art. 10	5	135.000		
Legge 468/78	Art. 9 - ter		8.000	141.000	75.000
Legge 289/02	Art. 61	1	50.000	50.000	85.000

Totale riduzione autorizzazioni di spesa	193.000	191.000	160.000
--	---------	---------	---------

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Decreto legge	Art. 7	3	7.465	80.965	80.000
Decreto legge	Art. 10	2	84.000	116.000	116.031
Decreto legge	Art. 10	3	-	20.000	20.000
Decreto legge	Art. 10	4	-	115.000	115.000

Totale nuove o maggiori entrate	91.465	331.965	331.031
---------------------------------	--------	---------	---------

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	804.195	1.179.193	1.023.515
--------------------------	---------	-----------	-----------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Descrizione sintetica

Art. 13, comma 6

La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 13, comma 6, prevede l'attività di monitoraggio da parte dell'INPS che, con riferimento all'incremento dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) , è finalizzata ad individuare le eventuali eccedenze di spesa da fronteggiare temporaneamente mediante rideterminazione, con decreto interministeriale, degli interventi a carico del Fondo per l'occupazione.

Viceversa, quanto agli interventi, di cui all'articolo 13, comma 2, lett. da b) a d), da attuare entro limiti di spesa, l'attività di monitoraggio da parte dell'INPS è finalizzata a contenere gli interventi entro il tetto finanziario prefissato.

SEZIONE V
Effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

Art. Com.	Saldo netto da finanziare												Fabbisogno												Indebitamento netto della PA			
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009			
	(in milioni di euro)																											
	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C		
1	Fondo di riserva Tabella C																											
13	Incremento indennità disoccupazione																											
13	Incremento fondo occupazione																											
13	Provega ammortizzatori sociali																											
13	Trattamento integrazione salariale																											
13	Indennità mobilità																											
13	Rifinanziamento fondo sviluppo																											
13	Fondo speciale corrente Min. lavoro																											
13	Fondo di riserva riduzione Tabella C																											
	Incremento degli investimenti in capitale umano, potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori																											
14	ONLUS e associazioni di volontariato																											
14	Donazioni a università ed enti di ricerca																											
	Copertura finanziaria																											
15	Tabella A - Comunicazioni																											
15	Tabella B - Ambiente																											
15	Tabella C - Fondo riserva																											
	TOTALE DECRETO LEGGE																											
15	Rifinanziamento fondo politiche strutturali																											

(*) Copertura articolo 8 comma 1-6

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)**

... *Omissis* ...

Art. 4. *Finanziamento agli investimenti*

... *Omissis* ...

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «*made in Italy*» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «*made in Italy*».

Codice Penale

... *Omissis* ...

Art. 517. *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi na-

zionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

... *Omissis* ...

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

... *Omissis* ...

Art. 67. *Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) Gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali

... *Omissis* ...

Art. 70. *Beni acquistati dal coniuge del fallito*

I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di

fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui. Il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso.

Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non può aver luogo se questi prova la sua buona fede.

... *Omissis* ...

TITOLO III

DEL CONCORDATO PREVENTIVO

CAPO I

DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 160. *Condizioni per l'ammissione alla procedura*

L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo se:

- 1) è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
- 2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
- 3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio.

La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:

- 1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;
- 2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, sempreché la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1.

Art. 161. Domanda di concordato

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa.

Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato.

Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.

... *Omissis* ...

Art. 163. Ammissione alla procedura

Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento:

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
- 3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;
- 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

... *Omissis* ...

Art. 177. Maggioranza per l'approvazione del concordato

Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto.

I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano al voto a meno che rinuncino al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale purché non sia inferiore alla terza parte dell'intero credito tra capitale e accessori.

Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o è posteriormente annullato o risolto. Il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito.

Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

... *Omissis* ...

Art. 180. *Approvazione del concordato e udienza di omologazione*

Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a sè non oltre trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza.

I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.

Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.

Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice.

Il giudice procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.

Art. 181. *Sentenza di omologazione*

Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:

1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa;

2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;

3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;

4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del concordato.

Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.

Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.

Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130.

Codice di Procedura Civile

... *Omissis* ...

Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata [c.p.c. 188, 327, 328, 330, 367, 442, 448, 479; disp. att. c.p.c. 64]

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

Art. 134. Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale [c.p.c. 126]; se è pronunciata fuori dell'udienza [c.p.c. 308], è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti [c.p.c. 136] l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescrive la notificazione.

... *Omissis* ...

Art. 176. Forma dei provvedimenti

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore [c.p.c. 187, 289], salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza [c.p.c. 131, 134, 179, 205, 673].

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.

... *Omissis*...

Art. 250. Intimazione ai testimoni

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni [c.p.c. 255] ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

... *Omissis* ...

Art. 490. *Pubblicità degli avvisi*

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.

LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

... *Omissis* ...

Art. 3. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.

Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.

Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.

L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.

Art. 4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.

... *Omissis* ...

Art. 8. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario

o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso, in busta chiusa, del deposito al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato».

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.

La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso .

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

... *Omissis* ...

Art. 19. *Denuncia di inizio attività*

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e del *D.L. 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 1985, n. 431*, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'au-

tocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n. 358

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

... *Omissis* ...

Art. 8. Inidoneità o irregolarità della documentazione e dichiarazione sostitutiva

1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.

2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.

3-bis. Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facoltà di presentare per gli effetti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, ad uno degli sportelli telematici dell'automobilista di cui al presente decreto, un'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, conforme al modello di cui all'Allegato I, sottoscritta anche dall'acquirente che non as-

sume tuttavia alcuna responsabilità, nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale.

3-ter. In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma *3-bis*, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .

3-quater. Nel caso previsto dal comma *3-ter*, le targhe del veicolo, il relativo documento di circolazione e il certificato di proprietà devono essere restituiti all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma *3-bis*. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all'interessato .

3-quinquies. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma *3-quater*, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

... *Omissis* ...

ALLEGATO I
(articolo 8, comma 3-bis)

All'Ufficio provinciale ACI di _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445, RELATIVA ALLA PRIMA ISCRIZIONE DEL VEICOLO AL P.R.A. (articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

<p>Il sottoscritto _____, consapevole delle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dichiara di essere il VENDITORE per la Soc. _____</p> <p>_____ (concessionaria) del veicolo _____</p> <p>fabbrica _____ tipo _____</p> <p>telaiο n. _____ in data _____</p> <p>al Sig./Sig.ra _____ per il prezzo di euro _____</p> <p>vendita soggetta/non soggetta ad IVA (cancellare il dato che non interessa), come da dichiarazione sottoscritta dall'acquirente.</p> <p>GENERALITÀ DEL VENDITORE:</p> <p>Cognome _____ Nome _____ in qualità di (specificare se legale rappresentante o procuratore) _____ della Ditta _____</p> <p>Ragione Sociale _____ Data di nascita _____</p> <p>Luogo di nascita _____ Stato _____ Codice Fiscale _____</p> <p>Residente a _____ Via/P.za _____</p> <p>Provincia _____ CAP _____</p> <p>Dichiara che entro dieci giorni dalla data di iscrizione del veicolo produrrà il titolo (atto di vendita) consapevole che l'iscrizione sarà cancellata d'ufficio se l'atto non sarà prodotto nei termini di legge.</p>	
<p>IL/LA SOTTOSCRITTO/A ACQUIRENTE:</p> <p>Cognome _____ Nome _____ Ragione Sociale _____</p> <p>Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Stato _____</p> <p>Codice Fiscale _____ Residente a _____</p> <p>Via/P.za _____ N. _____ Provincia _____ CAP _____</p> <p>Dichiara di essere l'acquirente del veicolo sopra indicato.</p> <p>Dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini di legge, da parte del venditore, del titolo (atto di vendita) determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo al P.R.A.</p> <p style="text-align: center;">_____ (luogo e data) _____ Firma dell'acquirente [*]</p>	

_____ (luogo e data)

_____ Firma dell'acquirente [*]

[*] identificativo mediante l'allegata fotocopia del documento d'identità/riconoscimento.

INFORMATIVA legge n. 675 del 1996: si informa che ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 1996, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma.

Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica S.p.a. (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio P.R.A., al quale è possibile inviare le richieste di cui all'articolo 13 della legge n. 675 del 1996.

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

Art. 1.

... *Omissis* ...

82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469*. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

... *Omissis* ...

155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del *decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavora-

tori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.

... *Omissis* ...

344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del *decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 maggio 1978, n. 191*, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del *decreto-legge n. 59 del 1978* tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.

... *Omissis* ...

354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.

355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

... *Omissis* ...

362. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

... *Omissis* ...

380. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358*, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.

... *Omissis* ...

502. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

... *Omissis* ...

540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 1939, n. 1249*, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti

erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185

Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

... *Omissis* ...

Art. 3. *Benefici*

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

... *Omissis* ...

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

Art. 5. *Soggetti beneficiari*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla

data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

... *Omissis* ...

CAPO II

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI

Art. 7. *Soggetti beneficiari*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

... *Omissis* ...

CAPO III

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA

Art. 9. *Soggetti beneficiari*

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

... *Omissis* ...

CAPO IV

MISURE IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 11. *Soggetti beneficiari*

1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della *legge 8 novembre 1991, n. 381*, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.

4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.

... *Omissis* ...

CAPO I

MISURE IN FAVORE DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 17. *Soggetti beneficiari*

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:

a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;

b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

c) i soggetti che esercitano una libera professione;

d) i titolari di partita IVA;

e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;

f) gli artigiani.

3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

... *Omissis* ...

TITOLO III

Disposizioni comuni transitorie e finali

Art. 23. *Disposizioni di attuazione*

1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del *decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1*, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.

3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto.

Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

... *Omissis* ...

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972,
n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

... *Omissis* ...

Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo .

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva

per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.

3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta.

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, de-

terminata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della *legge 31 gennaio 1994, n. 97*, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-*quater* e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i pro-

dotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-*bis*2 e, comunque, almeno per un quinquennio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

... *Omissis* ...

ALLEGATO I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;

Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;

Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;

Gas metano:

per autotrazione: lire zero;

per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;

c) per altri usi civili lire 332 al mc;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con *D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218*, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc;

b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro.

ENERGIA ELETTRICA

Per ogni kWh di energia impiegata:

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh.

IMPOSIZIONI DIVERSE

Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.

1. L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V), a 50 °C, inferiore a 21,2 centistokes.

2. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro.

Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20° Celsius.

3. Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla metà per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

... *Omissis* ...

Art. 66. *Sostegno della filiera agroalimentare*

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

... *Omissis* ...

Art. 45. *Fondo interbancario di garanzia*

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità

giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della *legge 9 maggio 1975, n. 153*, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della *legge 25 novembre 1971, n. 1041*, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38

... *Omissis* ...

CAPO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17. *Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese*

1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della *legge 9 maggio 1975, n. 153*, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200*, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, e all'articolo 2 del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226*.

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a

banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il *D.M. 30 luglio 2003, n. 283* del Ministro dell'economia e delle finanze, è abrogato.

DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. 192

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

... *Omissis* ..

Art. 1-bis. Fondo per il risparmio idrico ed energetico

1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata «Fondo per il risparmio idrico ed energetico», avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della *legge 27 ottobre 1966, n. 910*, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo.

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

... *Omissis* ...

Art. 13. *Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi*

... *Omissis* ...

28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.

... *Omissis* ...

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità

... *Omissis* ...

Art. 20. L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate.

L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità.

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

... *Omissis* ..

Art. 1-ter. *Fondo per lo sviluppo*

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del *decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1992, n. 359*, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.a.

4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

... *Omissis* ...

Art. 118. *Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo*

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della *legge 21 dicembre 1978, n. 845*, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al pre-

sente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della *legge n. 845 del 1978*, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della *legge n. 845 del 1978*, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del *decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993*,

n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del *decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della *legge 17 maggio 1999, n. 144*.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata *legge n. 845 del 1978*, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata *legge n. 845 del 1978*, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali .

7. [I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente].

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della *legge n. 845 del 1978*, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto .

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del *decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della *legge 21 dicembre 1978, n. 845*, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della *legge 17 maggio 1999, n. 144*, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della *legge n. 845 del 1978*, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 .

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della *legge 16 aprile 1987, n. 183*, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato *decreto-legge n. 148 del 1993*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 236 del 1993*, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della *legge 21 dicembre 1978, n. 845*, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della *legge 17 maggio 1999, n. 144*, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni

2003, 2004 e 2005, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della *legge 24 giugno 1997, n. 196*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 10. - *Oneri deducibili*

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente :

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli

per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del *decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565*. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della *legge 8 marzo 1989, n. 101*, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal *decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579*. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e dell'articolo 1 della *legge 30 aprile 1981, n. 178*;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della *legge*

26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.

2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e*) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

3. Gli oneri di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643*, corrisposta dalle società stesse.

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. [L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati] . Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in ca-

tegorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

... *Omissis* ...

Art. 100. - *Oneri di utilità sociale*

... *Omissis* ...

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005.

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell'interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI

Articolo 1.

(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)

1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.

3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle

imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

5. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:

a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascun degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;

c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà

del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.

9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».

10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11. Il comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale dell'attività produttive.

13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003.

14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.

15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasfe-

rimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

Articolo. 2.

(Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato: «regio decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente: «67. *Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.* Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo;

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;

b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «70. *Effetti della revocazione.* La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.»;

c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di ristrutturazione»;

d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «160. *Condizioni per l'ammissione alla procedura.* L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre

operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.»;

e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «161. *Domanda di concordato*. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.»;

f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «163. *Ammissione alla procedura*. Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.»;

g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «177. *Maggioranza per l'approvazione del concordato.* Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.

Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.»;

h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «180. *Approvazione del concordato e giudizio di omologazione.* Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione

dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.

Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.»;

i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «181. *Chiusura della procedura.* La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.»;

l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente: «182-*bis.* *Accordi di ristrutturazione dei debiti.* Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.».

2. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

b) all'articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

c) all'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

d) all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.»;

e) all'articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti Internet.».

4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.»;

b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;

c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;

4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;

5) il sesto comma è abrogato.».

5. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore.

6. Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.

7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

Articolo 3.

(Semplificazione amministrativa)

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,

anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può essere effettuata su istanza del venditore, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* del medesimo articolo 8, nonché l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.

4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.

5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 82 è soppresso;

b) al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.»;

c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;

d) il comma 540 è soppresso.

CAPO III

POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

Articolo 5.

(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)

1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto della modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2, da inserire in apposito programma regionale, è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 2004.

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di *project financing* possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.

6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti competenti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti, già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè destinati a concludersi entro trenta giorni.

7. Per ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati. Nel caso di opera di interesse regionale la proposta di nomina o di sostituzione dei Commissari straordinari deve essere formulata sentito previamente il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata; nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale, la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve essere formulata sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata ovvero con il sindaco della città metropolitana interessata.

8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

10. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione dei terminali di rigassificazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con la citata deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza.

11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realiz-

zazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle normative comunitaria.

12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.

15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.

CAPO IV

AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN
RICERCA E SVILUPPO

Articolo 6.

(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse).

1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonché gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;

b) al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.».

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che comprendano attività di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;

b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;

c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.

5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci dell'impresa proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonché le modalità di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.

7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonché alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Mi-

nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio decreto, le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998.

9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttività delle imprese che si associano con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.

11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.

13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003.

14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.

CAPO V

SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

Articolo 7.

(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.

2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio 2005 - 2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è sostituito dal seguente: «502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.».

CAPO VI

RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

Articolo 8.

(Riforma degli incentivi)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dell'articolo 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti principi:

a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;

d) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;

e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività della filiera agricola,

sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:

- a) le attività e le iniziative ammissibili;
- b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
- c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura valutativa a graduatoria;
- d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
- e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
- f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
- g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, modificando eventualmente quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase

di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»;

b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: «composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;

c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda.»;

d) all'articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;

e) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: «Art.12-bis. (*Ampliamenti aziendali*) 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo I possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;

f) all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;

g) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.».

Articolo 9.

(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione)

1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:

a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;

b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato l'attività nell'anno precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.

2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonchè i termini di presentazione delle istanze

medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.»;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;

d) il comma 10 è soppresso;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali

e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.

8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «,nonchè quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».

9. Il Fondo di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, è soppresso. Le disponibilità finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo per la meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, già destinate al fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del programma di cui al presente comma, della società «Buonitalia» S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine è destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.

Articolo 11.

(Sostegno e garanzia dell'attività produttiva)

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.

2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è soppresso;

b) dopo il comma 61- *ter* è aggiunto, in fine, il seguente:

«61-*quater*. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle *D* e *F* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro.

11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, lettera *c*), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.

12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'Europa centrale.

14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994, la regione Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

- a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
- b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gasificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
- c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
- e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.

Articolo 12.

(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalità indicate nel citato decreto.

2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.

3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle regioni;
- c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8;
- e) contribuzioni diverse.

6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.

7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consulativo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia è in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.

8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gen-

naio 2003, n. 3, nonchè gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.

10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al Progetto Scegli-Italia.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

CAPO VII

MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonchè conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006 sono adottati i seguenti interventi:

a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'articolo 20, comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è abrogato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalità di cui alla presente lettera, è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;

b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole: «interventuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;

c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del

1991, in caso di cessazione di attività, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato articolo 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;

d) nel limite di 10 milioni di euro di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati, al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, è erogata una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le relative modalità attuative.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto

Fondo è altresì incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti di gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.».

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l'anno 2005, per 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e per 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente ride-

terminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).

8. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonchè nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può superare sessantacinque giornate annue di indennità. Per l'indennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonchè i nominativi dei lavoratori interessati, che de-

vono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè le procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12.

12. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

13. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate.»;

b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».

CAPO VIII

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

Articolo 14.

(ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonchè quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le

erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta, in fine, la seguente: «*l-quater*) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera *a*), le parole: «o finalità di ricerca scientifica» sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: «*c*) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;».

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma 2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 73 milioni di euro per l'anno 2005, 458 milioni di euro per l'anno 2006, e 368,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 315 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;

d) quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2006 e a 65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI - SINISCALCO - FINI -
FOLLINI - PISANU - MARZANO - GA-
SPARRI - ALEMANNI - MATTEOLI -
LUNARDI - MARONI - MORATTI -
URBANI - BACCINI - LA LOGGIA -
STANCA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

